

RESOCONTO STENOGRAFICO

160.

SEDUTA DI LUNEDÌ 9 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	15395	<i>Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	15398, 15419
Disegni di legge:		BASSANINI FRANCO (<i>Sin. ind.</i>)	15428
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	15395	BOZZI ALDO (<i>PLI</i>)	15401
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	15396, 15429	BRESSANI PIERGIOGIO (<i>DC</i>)	15403
(Trasmissione dal Senato)	15395	FUSARO CARLO (<i>PRI</i>)	15408
		GALLONI GIOVANNI (<i>DC</i>), <i>Relatore</i>	15398, 15415
		SOAVE SERGIO (<i>PCI</i>)	15406
Disegno di legge (Discussione):		SPINI VALDO (<i>PSI</i>)	15398
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese (1356).		Proposte di legge:	
PRESIDENTE 15398, 15401, 15403, 15406, 15408, 15415, 15419, 15422, 15428		(Annunzio)	15395
AMATO GIULIANO, <i>Sottosegretario di</i>		(Assegnazione a Commissione in sede referente)	15395
		(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	15396

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1984

	PAG.		PAG.
Proposta di legge di iniziativa popolare:		Parlamento europeo:	
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . .	15396	(Trasmissione di risoluzioni)	15397
Interrogazioni:		Richieste ministeriali di parere parlamentare	15397
(Annunzio)	15429	Risoluzione:	
Petizioni:		(Annunzio)	15429
(Annunzio)	15398	Risposte scritte ad interrogazioni:	
Corte dei conti:		(Annunzio)	15398
(Trasmissione di documento)	15398	Ordine del giorno della seduta di domani	15429
Documenti ministeriali:			
(Trasmissione)	15397		

La seduta comincia alle 17.

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 28 giugno 1984.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Astori è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 6 luglio 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

REGGIANI: «Modifica alla legge 21 dicembre 1977, n. 932, concernente disposizioni in favore dei militari del Corpo della guardia di finanza in particolari situazioni» (1889);

AZZARO ed altri: «Nuove norme sulla responsabilità amministrativa patrimoniale di amministratori e dipendenti pubblici» (1890).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. In data 6 luglio 1984, il Presidente del Senato ha trasmesso alla

Presidenza i seguenti disegni di legge approvati da quel Consesso:

S. 537 — «Norme correttive ed integrative degli articoli 24 e 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392» (1887);

S. 761 — «Proroga di talune disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1982, n. 271, recante autorizzazione all'assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura generale dello Stato» (1888).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

«Delega al Governo per il riordino della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali» (1820) (con parere della V Commissione);

III Commissione (Esteri):

«Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1984

il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983» (1744) (con parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della XIII e della XIV Commissione);

XIV Commissione (Sanità):

CIANCIO ed altri: «Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi» (1583) (con parere della I, della IV, della V, della VI, della X e della XII Commissione).

Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti disegni di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla XIII Commissione (Lavoro):

S. 341 — «Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi» (Approvato dalla XI Commissione del Senato) (1851) (con parere della I, della IV, della V, della VI, della VII e della X Commissione);

alle Commissioni riunite IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici):

S. 537 — «Norme correttive ed integrative degli articoli 24 e 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392» (approvato dal Senato) (1887) (con parere della I e della V Commissione).

Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legi-

slativa, dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento:

I Commissione (Affari Costituzionali):

FUSARO: «Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici» (789);

XIII Commissione (Lavoro):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Modifica dell'articolo 2095 del codice civile per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi» (13); MARTINAT ed altri: «Modifica dell'articolo 2095 del codice civile concernente il riconoscimento dei quadri intermedi» (62); BOZZI ed altri: «Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro della categoria professionale dei quadri aziendali» (134); BUBBICO ed altri: «Norme in materia di dirigenti e quadri» (152); IANNIELLO: «Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile» (294); ARISIO ed altri: «Modifica dell'articolo 2095 del codice civile» (482); MAZZOTTA ed altri: «Modifiche al primo comma dell'articolo 2095 del codice civile» (517); BELLUSCIO ed altri: «Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi» (628) FORMICA ed altri: «Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con riferimento ai quadri intermedi» (704); MONTESSORO ed altri: «Definizione della nozione di quadro intermedio nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e norme in materia di formazione professionale» (729); FERRARI MARTE: «Modifica del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile» (786); TRANTINO ed altri: «Definizione e disciplina dei quadri intermedi e delle loro associazioni professionali rappresentative» (1005); (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1984

**Trasmissioni di risoluzioni
dal Parlamento europeo.**

PRESIDENTE. Il presidente del Parlamento europeo ha trasmesso i testi di quattro risoluzioni su:

«alcune misure comunitarie per il risanamento della navigazione interna» (doc. XII, n. 45),

«l'attività di alcuni 'nuovi movimenti religiosi' all'interno della Comunità» (doc. XII, n. 46),

«le relazioni tra la CEE e la Namibia» (doc. XII, n. 47),

«il futuro dell'approvvigionamento mondiale — area comunista esclusa — di petrolio mediorientale e sui prezzi del petrolio» (doc. XII, n. 48),

approvate da quel consesso rispettivamente la prima il 21 maggio, la seconda e la terza il 22 maggio e la quarta il 24 maggio 1984.

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferiti rispettivamente alle Commissioni X, II, III, XII.

**Richieste ministeriali di parere
parlamentare.**

PRESIDENTE. Il ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, richieste di parere parlamentare sulle seguenti proposte di nomina:

del dottor Tarcisio Salvaterra a presidente dell'Istituto sperimentale per l'assetto forestale e l'apicoltura di Trento;

del commendatore Domenico Bianchi a presidente dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;

del professor Giuseppe Rognoni a presidente dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi;

del professor Angelo D'Amato a presidente dell'Istituto sperimentale per l'eliotecnica di Pescara;

del signor Giuseppe Ugo Romagnone a presidente dell'Istituto sperimentale per la floricoltura di San Remo;

del dottor Stefano Wallner a presidente dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma;

del professor Paolo Gaio a presidente dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

del dottor Italo Maschio a presidente dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Tali richieste, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, son deferite alla XI Commissione permanente (Agricoltura).

**Trasmissioni di documenti
ministeriali.**

PRESIDENTE. Nel mese di giugno il ministro della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni concesse a dipendenti di quel Ministero a prestare servizio presso organismi internazionali.

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 22 giugno 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, l'ipotesi di accordo, siglata il 27 aprile 1984 con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, riguardante il personale non docente, i ricercatori, gli assistenti, i professori incaricati esterni ed il personale equiparato delle università, degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, per il triennio contrattuale 1982-1984.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1984

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 giugno 1984, ha trasmesso la decisione, con annessa relazione, pronunciata dalla Corte stessa, a sezioni riunite, nell'udienza del 25 giugno 1984, sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio finanziario 1983 (doc. XIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge:

Corrado Monetti, da Trani (Bari), chiede un provvedimento legislativo per garantire sufficienti mezzi di sussistenza ai cittadini privi di occupazione (60);

Basilio Arras, da Novara, e numerosi altri cittadini, chiedono un provvedimento legislativo per l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, come modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, in materia di pensionamento anticipato di talune categorie di pubblici dipendenti (61);

Felice Pulcini, da Morro d'Oro (Terra del Lavoro), e altri cittadini, rappresentano la comune necessità della acquisizione delle risultanze di studi scientifici aventi ad oggetto i rapporti intercorrenti tra i comportamenti ed i fenomeni della natura (62);

Giuseppe Di Lago, da Milano, chiede un provvedimento legislativo per eliminare le attuali sperequazioni esistenti tra i lavoratori dipendenti in materia di oneri deducibili ai fini dell'imponibile IRPEF (63).

Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Norme per la regolazione dei rapporti fra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese (1356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la relazione dei rapporti fra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Galloni.

GIOVANNI GALLONI, Relatore. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Spini. Ne ha facoltà.

VALDO SPINI. Signor Presidente, colleghi, con l'approvazione da parte della Camera (che probabilmente interverrà domani) e con quella da parte del Senato (che penso possa intervenire al più presto), l'intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa evangelica valdese e metodista, presentata al Parlamento dal Governo Craxi, diventerà legge dello Stato e sarà così perfezionata dal punto di vista giuridico. Verrà così data la prima applicazione all'articolo 8 della Costituzione e

sarà abrogata nei confronti dei valdesi e dei metodisti la legislazione fascista del 1929-1930 sui culti ammessi. Questo è già di per sé un dato di importanza storica, a tanti anni dalla approvazione della Costituzione italiana, però non vogliamo fermarci a questo singolo atto. Prendiamo atto con soddisfazione dell'impegno del Governo a procedere alla stipulazione di altre intese con quelle confessioni religiose che ne hanno già fatto richiesta (come le comunità ebraiche) e con quelle che ne faranno ulteriormente richiesta; ma soprattutto poi di proporre al Parlamento una nuova legge che sostituisca quella dei culti ammessi per i fedeli di ogni confessione religiosa, comprese quelle che non prendono l'iniziativa della stipulazione di intese. Si tratta dunque di un'opera di attuazione costituzionale estremamente importante dal punto di vista dei diritti civili e in particolare di quelli, molto delicati, di libertà e di uguaglianza religiosa.

Già questo ci dice l'importanza dell'atto che stiamo per compiere. Però vorrei rilevare anche un secondo punto. Il fatto che la Camera possa deliberare sull'intesa con la Chiesa valdese mentre è ancora *in itinere* (ma rispettando i tempi prefissati: proprio l'altro giorno la commissione mista italiana e vaticana ha consegnato alla Presidenza del Consiglio i criteri con cui si intende procedere alla definizione del problema degli enti ecclesiastici) la revisione del Concordato con la Chiesa cattolica dimostra che le due materie, anche se evidentemente coordinate in un unico disegno di attuazione costituzionale, non sono subordinate l'una all'altra. In altre parole, l'*iter* dell'intesa non deve attendere l'esaurimento di quello del Concordato.

Non posso esimermi (non per amor di partito ma per rispetto dei fatti) dal notare come il Governo Craxi abbia impresso a questa materia, che implica lo svecchiamento di tutta una serie di rapporti tra Stato e chiese, e soprattutto la loro armonizzazione con il dettato costituzionale, una spinta politica conclusiva determinante, particolarmente efficace,

dopo anni e anni di lavoro di governi precedenti.

In terzo luogo, vorrei far rilevare come con l'approvazione di questa intesa sarà arricchito il pluralismo religioso nel nostro paese. Lo Stato italiano configura in questo modo un modello di rapporto tra Stato e chiesa di carattere separatista, basato cioè sul rispetto della reciproca libertà e sul rifiuto da parte valdese di ogni privilegio, di ogni tutela penale, di ogni contributo statale. Giustamente ha suscitato sempre molta curiosità il fatto che con questa intesa la Chiesa valdese rinunci alle circa 7 mila lire annue che percepiva dai tempi di Carlo Alberto dallo Stato italiano. Si tratta di un'intesa che garantisce l'assistenza spirituale ai militari di confessione valdese-metodista ricoverati in istituti di cura e di riposo, ai reclusi, ai ricoverati di ciascuna confessione negli ospedali evangelici e con la quale si riconoscono i titoli di studio della facoltà teologica valdese. Si delinea così un modello di relazione tra Stato e confessioni religiose, diretto principalmente a definire una netta distinzione tra ambiti civili ed ambiti religiosi e un limpido rispetto della libertà di coscienza. Particolare rilievo, anche ai fini di eventuali nostre discussioni successive, assume quanto stabilito in materia di istruzione religiosa, cioè la rinuncia da parte delle chiese valdesi a chiedere lo svolgimento di una educazione religiosa valdese nelle scuole, fatto salvo il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti in fatto di religione dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici. Sempre collegato a questo vi è quanto stabilito dall'articolo 9 dell'intesa, secondo cui la Repubblica italiana riconosce agli alunni il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso cattolico. Affermazione particolarmente importante è quella secondo cui per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso, ed ogni eventuale pratica religiosa nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersi di questo diritto, non ab-

biano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i predetti alunni effetti discriminanti.

Crede che su questo argomento potremo intraprendere una discussione con il collega Galloni (con il quale discuto spesso di molti argomenti), in quanto nella sua relazione egli si premura di dire che tutto ciò non significa che non sarebbe concepibile, da parte dello Stato italiano, introdurre nella scuola — sappiamo che questo argomento è all'ordine del giorno per quanto riguarda la scuola media superiore, anzi a questo riguardo vi è una proposta del senatore Scoppola — una materia ordinaria quale storia delle religioni. Io ho un parere diverso dal collega Galloni, nel senso che la mia impressione ed il mio convincimento sono che una materia di questo genere non permetterebbe allo studente di essere esentato e quindi lederebbe un diritto che l'intesa assicura allo studente valdese ed in generale allo studente italiano.

Altro punto significativo è che il Parlamento si trova di fronte ad un disegno di legge di approvazione di un'intesa. So per esempio che nel mondo protestante la dizione «legge di approvazione della intesa» ha sollevato qualche problema. Ritengo che questa dizione costituisca un elemento di rispetto innanzitutto delle competenze del Parlamento; in secondo luogo, dal punto di vista concettuale, tale dizione è significativa perché riafferma la diversità dell'intesa dal concordato. Il concordato è un trattato internazionale, stipulato dall'esecutivo e ratificato dal Parlamento, l'intesa invece è un atto di legge ordinaria che ha però come contenuto l'elemento pattizio, e come fondamento il mutuo accordo tra le due parti. L'onorevole Galloni dice bene nella sua relazione quando afferma che vi sono due aspetti: il primo extraparlamentare, che prepara l'atto stesso, il secondo parlamentare. Ma, come giustamente afferma l'onorevole Galloni e su questo concordo con lui, se il Parlamento dovesse respingere questo provvedimento o introducesse emendamenti, il Governo dovrebbe

riaprire la trattativa con la Chiesa evangelica valdese metodista per concordare il nuovo testo di intesa e ripresentare poi al Parlamento un nuovo disegno di legge.

Non ci sembra comunque questo il nostro caso, nel senso che siamo di fronte ad un provvedimento nei confronti del quale non sono stati presentati emendamenti, a quanto mi risulta, siamo però di fronte ad un fatto di principio importante in quanto si tratta della prima applicazione dell'articolo 8 della Costituzione, quindi tutto ciò può implicare precedenti in questa direzione. Mi sembra comunque che quanto stabilito dalla Commissione affari costituzionali e quanto affermato dal relatore in tema di emendabilità costituiscano un elemento di chiarezza. Certo fa specie riflettere su quanto lo Stato italiano abbia dovuto aspettare prima di procedere ad una attuazione costituzionale. Se uno guarda l'insieme della vita della Chiesa valdese, caratterizzata da circa 800 anni, probabilmente può relativizzare le decine di anni trascorse prima dell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione. Ma il ritardo resta! Sappiamo perfettamente quanto la vicenda si sia protratta nel tempo attraverso la stesura di varie bozze di intesa nonostante questa vicenda abbia investito il Parlamento italiano attraverso vari strumenti del sindacato ispettivo.

Ritengo che ogni volta che il Parlamento procede all'attuazione di un articolo della Costituzione, si realizzi un qualcosa di significativo che coinvolge tutto l'arco delle forze politiche. Vogliamo dare atto volentieri ai colleghi della democrazia cristiana di avere anch'essi sancito l'autonomia dei due procedimenti rispetto al concordato: è qualcosa che tengo a far rilevare positivamente. Con questo atto la Camera dei deputati (e domani anche il Senato) compie un atto di giustizia anche riparatrice. In questa lunga storia della Chiesa valdese, l'unico periodo di una quasi uguaglianza di diritti penso che sia stato quello in cui era in vigore il codice Zanardelli. Successivamente vi è stato un trattamento giuridico-

legislativo abbastanza amaro. Più tardi il fascismo ha adottato infatti, il sistema dei «culti ammessi», che ha posto le varie fedi religiose del nostro paese su un piano non più di parità, ma di disuguaglianza.

L'atto che compiamo oggi è importante: è qualcosa che riguarda i diritti civili e la coscienza religiosa del nostro paese (dato particolarmente significativo); noi già svolgemmo, in occasione del dibattito parlamentare che precedette l'invito al Governo a definire il testo del nuovo concordato ed il testo dell'accordo con la Chiesa evangelica, valdese e metodista, nella seduta del 26 gennaio 1984 una discussione molto approfondita ed intensa su questi punti. Ora non resta da rilevare altro che il Governo ha tenuto fede ai suoi impegni, attuando in tempi rapidi e brevi il compito che il Parlamento gli aveva affidato. Anche la Camera è stata sollecitata nella volontà di porre all'ordine del giorno questo provvedimento: se il Senato si comporterà allo stesso modo, credo che potremo rimediare ai tanti ritardi che nel tempo si sono succeduti, procedendo ad un atto importante e determinante come quello della prima attuazione nella storia della Repubblica dell'articolo 8 della Costituzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

ALDO BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, dispiace dover constatare che la Camera dei deputati presta una scarsa attenzione ad un problema...

MARIO POCHETTI. I liberali soprattutto!

ALDO BOZZI. Compresi i liberali, ovviamente! Soprattutto i liberali assieme a tutti gli altri gruppi. Dunque, dispiace dover constatare che la Camera dei deputati dimostri scarsa attenzione per un problema di tanta importanza come quello oggetto del nostro esame. Siamo di fronte all'adempimento di una norma

fondamentale della nostra Costituzione; essa rappresenta il tassello di un mosaico più ampio di cui fanno parte gli articoli 2, 7 ed 8 della Costituzione, del quale proprio oggi ci occupiamo, nonché l'articolo 19. Si tratta infatti dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.

Come ha rilevato or ora il collega Spini, questo disegno di legge arriva con ritardo. Noi comprendiamo che esiste politicamente una connessione con il problema del concordato. V'è evidente interesse che i due provvedimenti (quello di revisione del concordato e quello dell'intesa con la Tavola valdese) procedessero di concerto. Non intendo aprire alcuna polemica — Dio me ne guardi! — in questa sede, dal momento che già ve ne sono tante sul tappeto, ma debbo tuttavia constatare con molta serenità che si deve soprattutto ai governi a presidenza laica se questo tema è stato affrontato e — credo di poterlo dire — anche risolto.

Siamo ben lontani dallo Statuto albertino e dal trattato lateranense che definiva quella cattolica come «la religione dello Stato». Lo statuto albertino definiva i culti acattolici come «culti tollerati», mentre la legge del 1929 attenuava la ghettizzazione ricorrendo alla formula di «culti ammessi». L'intesa è un documento di grande nobiltà perché la religione vi è esaltata come fatto di coscienza e come fatto istituzionale. Non vi è alcuna ottica ancorata a interessi economici o materiali, non si chiede niente allo Stato, tutto è rimesso all'autonomia della coscienza e all'autonomia della confessione religiosa.

Sotto il profilo giuridico consentitemi, onorevoli colleghi, di dire che secondo il mio gusto particolare — ma forse sbaglio, come spesso mi avviene — io avrei preferito che si fosse configurato il documento legislativo, il documento dello Stato, come un atto di approvazione. Mi pare che questa fosse la strada intrapresa nell'intesa medesima, ove all'articolo 21 si legge che «il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione». Vi è

stata, invece, una — come dire — trasfusione delle norme dell'intesa nel disegno di legge. I due atti, evidentemente, non si fondono, ognuno mantiene la propria autonomia: il disegno di legge, e la legge, quando domani diventerà tale, non estinguono l'intesa. Ripeto che ognuno di questi due atti mantiene la propria autonomia, pur se — e in ciò convengo con l'onorevole Galloni, che ha fatto una relazione approfondita e dotta — il documento di riferimento per l'interpretazione deve sempre essere l'intesa.

A me sembra che le figure alle quali l'articolo 8 sia meglio rapportabile sono quelle delineate dagli articoli 80 e 123 della Costituzione. Nell'articolo 80 si prevede l'autorizzazione alla ratifica e si hanno, anche qui, due atti distinti: l'autorizzazione, atto del potere legislativo, e la ratifica, atto dello Stato; ognuno di tali atti mantiene la propria autonomia ed il trattato non è trasfuso nell'atto di autorizzazione. Nell'articolo 123 si prevede l'approvazione degli statuti regionali; anche qui lo statuto regionale è un atto unilaterale, autonomo della regione accanto all'atto di approvazione dello Stato. Anche in questo caso, dunque, i due atti restano distinti.

Mi sono voluto brevemente soffermare su tale questione, pur rilevando che essa ha importanza teorica, perché dal punto di vista pratico, per lo meno nella fattispecie, la trasfusione delle norme dell'intesa nel disegno di legge è totale ed integrale, salvo alcuni marginali adattamenti formali resi indispensabili da questa operazione, e, quindi, credo che non possano sorgere problemi se debba prevalere un testo o l'altro.

Voglio, avviandomi alla conclusione, fare anch'io un cenno — come or ora ha fatto il collega Spini — al problema dell'emendabilità. Il provvedimento non è che non sia emendabile; è emendabile, ma non con un atto unilaterale e impositivo del Parlamento. Se il Parlamento intendesse portare qualche modificazione alle norme dell'intesa, dovrebbe riaprirsi la procedura, cioè gli emendamenti dovrebbero essere pattuiti e allora, con la pattui-

zione, modifiche potrebbero essere inserite sia nell'atto di intesa, sia nell'atto legislativo. Forse un'eccezione si potrebbe fare — come rileva una parte della dottrina — per quegli emendamenti (ma non è il caso nostro) che avessero un carattere meramente formale o fossero atti di mero adattamento e di coordinamento con l'ordinamento giuridico interno. Ma anche questa è una questione teorica e non ci interessa nella fattispecie.

In sostanza, siamo in presenza di una legge rinforzata, di una legge che è dello Stato, ma che è, in un certo senso, vincolata ad un atto negoziale, che ne costituisce il presupposto di validità ed anche di legittimità.

Non entrerò nel merito delle norme dell'intesa. Il collega Galloni ha fatto talune osservazioni degne di considerazione. Vorrei sottolineare soltanto tre punti. Il primo riguarda l'articolo 18 dell'intesa. Non condividerei l'opinione dell'onorevole Galloni, a questo proposito. Secondo me, anche la normazione secondaria, cioè quella regolamentare o di attuazione, avrebbe bisogno di una pattuizione con la Tavola valdese. Siamo sempre nel campo della normazione. È ben vero che l'articolo 8 si riferisce alla legge, ed il regolamento non è legge, ma forse qui non è da considerare tanto l'aspetto formale quanto quello sostanziale di disciplina della vicenda. In ogni caso, se questa mia considerazione non fosse esatta, credo che il Governo, per ragioni di opportunità, qualora si dovesse verificare l'evenienza — e certamente si verificherà — di dover porre mano a norme regolamentari di attuazione dovrebbe stabilire intese di fatto con la Tavola valdese.

Un secondo rilievo intendo fare, anche qui con riferimento ad una osservazione acuta del collega Galloni. Il carattere di queste intese è peculiare, è specifico. Avremo, mi auguro al più presto, una pattuizione con le confessioni israelitiche. Può darsi che ci siano anche norme diverse, e non per questo io credo che si debba trarre automaticamente la conseguenza di una difformità. Certo, tutte le

norme pattizie devono rispettare la Costituzione ed anche i principi dell'ordinamento giuridico, ma non credo che una difformità di disciplina tra un'intesa e l'altra possa, per esempio, automaticamente portare ad una violazione dell'articolo 3 della Carta costituzionale; esiste la legittimità della differenziazione che è dovuta, appunto, alla specificità delle fattispecie, ognuna delle quali richiede una propria autonoma disciplina.

Il terzo punto riguarda l'interpretazione, e a questo proposito, voglio rivolgere una raccomandazione al Governo, che, seppure non richiamato (ma si poteva forse anche scriverlo), si tenga presente l'articolo 44 del vigente concordato. Non sono in grado in questo momento di dire se tale articolo sarà riprodotto nell'atto di revisione. Nell'articolo 44 si prevede che, in caso di contenzioso, di divergenza di interpretazione (in quel caso del concordato, in questo caso delle intese), si debba procedere di comune intelligenza. Tutto rientra, cioè, nella logica pattizia, che ho prima richiamato.

Con questo mio breve intervento, Presidente, anticipo la dichiarazione di voto favorevole del gruppo liberale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bressani. Ne ha facoltà.

PIERGIORGIO BRESSANI. Onorevole Presidente, colleghi, questo disegno di legge, a breve distanza di tempo dal dibattito sulla revisione del concordato, riporta all'attenzione della Camera il tema dei rapporti tra Stato e confessioni religiose. Anzi, potremmo dire che l'approvazione parlamentare delle intese tra il Governo della Repubblica e la Tavola valdese costituisce un momento altamente significativo nell'evoluzione di quei rapporti, ed un avvio concreto alla piena attuazione del programma costituzionale enunciato dagli articoli 7 e 8.

Gli articoli 7 e 8 contengono norme che fanno sistema con i principi degli articoli 2 e 3 e con le disposizioni degli articoli 19 e 20. Il sistema configurato dalla Costituzione è un sistema, insieme, di garanzia

per alcune situazioni già riconosciute, e di rinnovamento nel regime di relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose.

Di rinnovamento c'era urgente bisogno nella regolamentazione dei rapporti, oltre che con la Chiesa cattolica, con le altre chiese o comunità religiose, rapporti che continuano ancora oggi ad essere disciplinati, nel loro svolgimento, dalla legislazione sui culti ammessi. Una legislazione vetusta anche nel titolo, e superata senza rimedio dalle vicende politiche, dalle trasformazioni sociali, culturali e istituzionali intervenute negli ultimi cinquant'anni.

In questo arco di tempo siamo infatti passati da uno Stato ancora inquinato da residui ideologici e pratici di giurisdizionalismo, da un regime totalitario fondato sul dogma dell'assoluta supremazia dello Stato, ad un regime improntato, anche in campo religioso, alla tutela delle libertà individuali e collettive e alla garanzia del pluralismo.

La Repubblica non è più lo Stato confessionale dello Statuto albertino, ma non per questo si ispira al separatismo; è neutrale in materia religiosa, ma non indifferente al fenomeno religioso, anche nella sua dimensione sociale. Affermando il diritto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose ad una uguale libertà, riconosce, con la sovranità e indipendenza, o l'autonomia istituzionale, una competenza intangibile a disciplinare la struttura costitutiva e i rapporti interni.

Ed è proprio da questo atteggiarsi dello Stato nei confronti delle comunità religiose come ordinamenti originari ed interlocutori indipendenti che deriva l'esigenza di una disciplina bilaterale e di tipo pattizio dei rapporti con le chiese. Le forme sono diverse (il concordato, previsto dall'articolo 7, e le intese, previste dall'articolo 8 della Costituzione), ma ciascuna di esse è coerente con le caratteristiche dei soggetti che convengono la nuova regolamentazione e con le materie che vengono così regolamentate.

Ad un accordo tra due enti sovrani si addice l'atto di «diritto esterno»: tale è il protocollo di modificazione del concor-

dato lateranense firmato a villa Madama il 18 febbraio 1984, che ora dovrà essere sottoposto alla ratifica parlamentare. In parallelo ha avuto corso la procedura delle intese, a cominciare da quella intervenuta il 21 febbraio di quest'anno: testo che è di fronte a noi per ricevere l'approvazione parlamentare nella sua trascrizione legislativa. Su entrambi i versanti (quello della Chiesa cattolica e quello delle altre confessioni religiose) trova quindi applicazione lo stesso principio di bilateralità, ben noto nelle relazioni con la prima (la Chiesa cattolica), del tutto nuovo nei rapporti con le seconde (le altre confessioni religiose).

Il carattere radicalmente innovativo dell'articolo 8 rispetto alla legislazione vigente, ma anche rispetto ad una prassi di comportamenti amministrativi, non è stato immediatamente percepito, se è vero che c'è voluto del tempo prima che ci si sedesse attorno ad un tavolo per pattuire le intese. Il punto di svolta si è avuto con le comunicazioni sulla revisione del concordato fatte dal Presidente Andreotti alla Camera dei deputati il 25 novembre 1976. Conferendo alla Commissione per la revisione del concordato, allora presieduta dall'onorevole Gonella, l'incarico di interessarsi anche dei rapporti con le altre confessioni religiose e di predisporre le nuove norme d'accordo con le rispettive rappresentanze, si sceglievano finalmente il livello idoneo e le modalità adeguate per impostare il nuovo sistema di coordinazione tra Stato e chiese.

Da quel momento le trattative per il nuovo concordato (con i relativi dibattiti parlamentari) e quelle per le intese con la Tavola valdese e le comunità israelitiche hanno assunto quella consistenza e quel ritmo che fanno oggi intravedere la piena realizzazione del disegno costituzionale in tema di libertà religiosa.

Non mi pare, allora, del tutto inopportuno formulare un auspicio, mentre ci disponiamo ad approvare l'intesa con la Tavola valdese: l'auspicio che il Governo presenti al più presto alle Camere il disegno di legge di ratifica del nuovo concordato. Abbiamo appreso in questi

giorni che la commissione paritetica per la disciplina degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato ha consegnato al Presidente del Consiglio una relazione di principio, in attesa di passare alla formulazione delle nuove norme da sottoporre alla approvazione delle parti.

Se il Governo attendeva la consegna di quel testo per presentare in Parlamento il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica degli accordi di villa Madama, non pare vi sia più ragione alcuna per procrastinare l'avvio della fase conclusiva, quella parlamentare, della revisione della legislazione concordataria. Quali che siano, poi, le forme che assumeranno le conclusioni della commissione paritetica ed i modi con cui saranno ricevute nel nostro ordinamento, la Camera deve essere posta nelle condizioni di valutare il lavoro svolto dalla commissione stessa, i criteri seguiti, e gli orientamenti di massima concordati. Una valutazione che può essere utile fare prima della formulazione delle norme e nell'intento di agevolarne la definizione.

Queste considerazioni sui tempi di attuazione degli accordi di villa Madama non devono essere ritenute estranee alla materia di cui ci stiamo occupando in questo momento. È vero, onorevole Spini, le due vicende sono ben distinte, si svolgono ciascuna nella sua autonomia, parallelamente, ma hanno dei punti di contatto. Hanno, soprattutto, una cornice comune, quella dei principi costituzionali, o sottostanti, che regolano i rapporti tra Stato e confessioni religiose. È ben vero che il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose, il che porta necessariamente — come ricordava l'onorevole Bozzi — ad una pluralità di discipline giuridiche, per quelle comunità religiose che sono addivenute, con lo Stato, ad accordi costituzionalmente previsti. Ma resta pur sempre una esigenza di armonizzazione e di omogeneità all'interno dell'ordinamento giuridico italiano complessivamente considerato.

Il relatore ha colto questa esigenza

quando ha indicato nel testo al nostro esame dei punti — che sono nello stesso tempo clausole dell'accordo e articoli della legge in cui l'accordo stesso è trasfuso — che meritano di essere approfonditi mettendoli a confronto con le disposizioni contenute nel nuovo concordato, nonché con i principi generali comuni, ispiranti la legislazione italiana in materia ecclesiastica.

È evidente che le intese devono avere dei contenuti normativi i più adeguati alle caratteristiche proprie della comunità religiosa cui sono destinati, in modo da corrispondere alla specificità di ciascuna di esse. Ma bisogna pure evitare divergenze troppo accentuate dal sistema giuridico, nonché squilibri e contraddizioni tra i singoli complessi di norme attuative degli accordi tra Stato e confessioni religiose.

A maggior ragione, è necessario fare attenzione a che i contenuti dell'accordo con una confessione non vengano, direttamente o indirettamente, ad incidere nella sfera di interesse di altra o di altre confessioni religiose.

Sono problemi che possono presentarsi, appunto, in questa fase, nella fase legislativa, quando gli accordi vengono sottoposti al Parlamento. Di fatto, si presentano anche in questa legge di approvazione dell'intesa con la Tavola valdese. Condivido, a questo riguardo, l'impostazione del relatore. All'atto pratico questo disegno di legge non è emendabile. Lo potrebbe essere in teoria, se non fosse la trascrizione, quasi letterale, dell'accordo intervenuto tra il Governo e i rappresentanti della confessione religiosa. In tal modo, il margine già ridotto di modificazione delle leggi attuative di intese si riduce a zero.

Mi pare apprezzabile, in tale situazione, lo sforzo che fa il relatore per dare al testo una interpretazione che conduce a risultati di armonizzazione e coordinamento con altri complessi normativi e con i principi generali dell'ordinamento ecclesiastico. Tra le diverse disposizioni richiamate dall'onorevole Galloni desidero ricordare quella in tema di enti ecclesiastici. Per gli enti ecclesiastici valdesi si affer-

mano principi che già valgono per gli enti ecclesiastici cattolici: quello, ad esempio, del collegamento organico degli enti ecclesiastici con l'ordinamento giuridico della chiesa di appartenenza, per cui, ai fini del riconoscimento statale, tali enti devono essere previamente approvati secondo le norme del diritto canonico e, nel caso specifico, dell'ordinamento valdese. Ma si introducono anche disposizioni che divergono dai principi generali del diritto ecclesiastico, quali sono quelli che prevedono il riconoscimento per gli enti ecclesiastici che hanno congiuntamente fini di culto, istruzione, beneficenza.

Ci troviamo di fronte ad un notevole scarto rispetto alla tradizione giuridica in tema di enti ecclesiastici e del carattere qualificante che ha per essi il fine di culto e di religione.

Qui si riconoscono come ecclesiastici enti qualificati non solo per il fine esclusivo o prevalente di culto, ma anche per quelli, concorrenti con il primo, di istruzione e di beneficenza. Anche l'accordo di modificazione del concordato prende in considerazione le attività diverse da quelle di religione e di culto svolte dagli enti ecclesiastici.

L'articolo 7 di quell'accordo ammette, infatti, come del resto faceva già l'articolo 5 della legge n. 848 del 1929, che di fronte al diritto statale gli enti ecclesiastici possono svolgere liberamente attività non ecclesiastiche ma devono sottostare, nel loro svolgimento, alle leggi dello Stato che concernono tale attività.

Abbiamo, quindi, due discipline divergenti per un aspetto non secondario: una cosa è poter svolgere una attività, ad esempio di istruzione o di assistenza, nell'ambito del diritto comune, come è previsto per gli enti ecclesiastici cattolici, altro è essere riconosciuti enti ecclesiastici proprio in considerazione delle finalità di istruzione e di beneficenza che si perseguono congiuntamente a quelle di religione o di culto.

Quali possono essere le ragioni che giustificano questo diverso trattamento degli enti ecclesiastici delle due confessioni? È stato detto che la maggior larghezza di

criteri per il riconoscimento degli enti valdesi deriva dalla minor presenza delle chiese valdesi nel tessuto civile del paese. Non mi sembra una spiegazione adeguata per un problema che non è di quantità, ma di qualificazione giuridica di un fenomeno rilevante, indipendentemente dalla sua dimensione. C'è, quindi, ed è rimarchevole, una diversità di trattamento anche se ad attenuarla può giovare l'inciso del secondo comma del punto 3 dell'articolo 7: le attività diverse da quelle di religione e di culto sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ma — qui viene l'inciso — «nel rispetto delle strutture e delle finalità di tali enti». È una riserva questa che sembra innovare rispetto ai confini tradizionali tra attività ecclesiastiche e attività non ecclesiastiche, le cui implicazioni giuridiche dovrebbero essere rese esplicite dalla normativa di attuazione.

Queste osservazioni sul testo dell'intesa con la Chiesa valdese non sono destinate a trasformarsi in emendamenti — cioè, voterò il testo senza proporre modifiche — e ciò per ragioni formali e di sostanza. Le ragioni formali, le ho già dette, stanno nella speciale relazione che, secondo l'articolo 8 della Costituzione, intercorre tra le intese con le confessioni religiose e la legge. Qualunque cosa si pensi circa la natura della legge di approvazione delle intese, si esclude che la legge possa modificare i contenuti delle intese medesime.

Le ragioni di sostanza, che sono quelle per cui il gruppo della democrazia cristiana — lo anticipo fin da questo momento — voterà a favore del provvedimento, attengono alla portata e al significato politico che assume questo primo passo verso una completa attuazione di quel sistema di tutela della libertà religiosa in tutte le sue manifestazioni individuali e collettive e di garanzia per un effettivo pluralismo che, anche in questo campo, è previsto dalla Costituzione.

Se è vero che la libertà di religione è all'origine di tutte le libertà, è anche vero che il pluralismo, nei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, non è altro che un aspetto del pluralismo culturale e poli-

tico che caratterizza la nostra democrazia e ne costituisce in qualche modo la misura. Il fatto che questo disegno di legge si collochi in un contesto di più generale applicazione degli articoli 7 e 8 della Costituzione e contribuisca in modo rilevante ad informare la legislazione allo spirito di quelle norme, innovando profondamente nel sistema vigente, consente di pensare che i problemi di attuazione delle intese, come del resto i problemi di attuazione del nuovo accordo concordatario, potranno essere affrontati all'interno di un comune quadro di riferimento, saldamente appoggiato ai grandi principi costituzionali della libertà, del pluralismo, della pace religiosa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Soave. Ne ha facoltà.

SERGIO SOAVE. Signor Presidente, colleghi deputati, condivido innanzitutto il modo in cui l'onorevole Galloni nella sua relazione sul disegno di legge n. 1356 affronta le questioni giuridiche inerenti al valore e alla natura del disegno di legge che stiamo esaminando. L'interpretazione degli articoli 7 e 8 della Costituzione pare al mio gruppo e a me del tutto condivisibile e riteniamo, oltretutto corretta, anche opportuna la puntualizzazione fatta circa l'emendabilità del testo del disegno di legge, che, sulla base di un'intesa con la Tavola valdese, viene qui presentato per l'approvazione. Così, mi pare opportuno il richiamo al contesto storico-politico nel quale tale intesa si situa, un contesto che vede la recente revisione del concordato con la Chiesa cattolica, già sottoscritto dalle parti ma non ancora ratificato, accompagnarsi alla promozione di intese con alcune tra le più rilevanti confessioni religiose diverse dalla cattolica presenti sul territorio nazionale. Certo, sarebbe assai superficiale chi indulgesse in paragoni fuori luogo tra questo e quell'articolo del concordato o tra questo e quell'articolo dell'intesa. Di comune tra i due documenti c'è che essi riguardano entrambi il rapporto tra coscienza religiosa e coscienza civile, un rapporto che

ha segnato tanti secoli della storia d'Europa, tanti secoli di conflitti, di lacerazioni, di contese, tanti secoli che hanno faticosamente contribuito a disegnare il profilo della civiltà nella quale oggi viviamo e in cui quel tema viene vissuto in una continua tensione all'equilibrio. Ma di diverso c'è il resto, c'è la storia d'Italia, c'è il peso, il rilievo non comparabili tra le due esperienze di chiesa, c'è la vicenda di una Chiesa cattolica che ha così profondamente segnato dei propri valori, della propria forza e della propria presenza la coscienza della stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Ora, come si sa, noi abbiamo dato a suo tempo un giudizio positivo sul testo di revisione del concordato, proprio sulla base di considerazioni storiche e politiche che vengono da lontano, e attendiamo ora la fine dei lavori della commissione paritetica per riconfermarlo. Nel dibattito che è seguito all'avvenimento ci siamo però dovuti confrontare — e lo abbiamo fatto — con due ordini di rilievi critici che rappresentano due sensibilità più generali, due tensioni ideali profonde. Il primo, all'interno del mondo cattolico, è quello di chi vedendo nel concordato, in qualsiasi tipo di concordato, una logica di mantenimento di privilegi in contrasto oltre che con l'insegnamento evangelico, anche, nella fattispecie, con l'insegnamento conciliare e con alcuni documenti di grande valore, come la *Gaudium et spes*, lo ha sottoposto ad una critica radicale, auspicando un superamento pacifico e consensuale della forma concordataria e pattizia.

Il secondo rilievo critico, in alcuni settori della cultura laica, è quello di chi, paventando più di una insidia nei lavori della commissione paritetica di cui all'articolo 7 del nuovo concordato, prevede cedimenti dello Stato e la concessione di nuovi privilegi.

Di fronte a queste obiezioni si è registrato da un lato l'ottimismo di chi ritiene la coscienza civile ormai assestata sul traguardo di una dignitosa laicità, e la coscienza cristiana in fase di recupero della riluttanza evangelica per qualsiasi privilegio; mentre, d'altro lato, c'è stato chi non

ha nascosto considerazioni più pessimistiche circa il fatto che un costume, un senso autentico di libertà e di tolleranza, sono ancora lontani dall'essere divenuti i connotati comuni, reali e profondi, del nostro vivere civile.

C'è dunque un dibattito aperto in questo periodo, in questa stagione di revisioni e di intese, con interrogativi e riflessioni che continueranno. Io ho voluto ricordarle perché c'è un punto certo (ed ecco l'inevitabile confronto con lo spirito dell'intesa), ed è che nessun rilievo del tipo di quelli ricordati, nessuna preoccupazione del genere di quelle esposte possono muoversi al testo che oggi esaminiamo. Di fronte ad esso coscienza laica e coscienza religiosa possono trovare motivi di compiacimento reciproco.

L'intesa è infatti caratterizzata, oltre che dalla richiesta di piena autonomia religiosa rispetto allo Stato, dalla rinuncia a qualsiasi privilegio e sostegno statale, come è già stato ricordato. Con essa si colma — ed è un fatto storico — un deplorabile ritardo dello Stato, che si è fino ad oggi regolato con le confessioni religiose diverse dalla cattolica avvalendosi degli ordinamenti del regime fascista, discriminatori già nel titolo, in quanto riferiti ai cosiddetti «culti ammessi». Ci piace ricordare, alla conclusione di questo lungo cammino, il fatto che l'intesa è il risultato di vari anni di preparazione, iniziata fin dal 1972, quando tutte le 131 comunità locali vennero coinvolte, essendo state invitate (fatto estremamente significativo) a studiare l'argomento e a indicare i temi da trattare. Vorrei anche ricordare i grandi protagonisti di questo lungo cammino: da parte valdese Giorgio Peyrot, Giorgio Spini, Sergio Bianconi; da parte governativa Arturo Carlo Jemolo, Roberto Ago e Guido Gonella, tra gli altri. Ne è derivata la stesura di un testo che è stato siglato nel febbraio 1978 e firmato poi definitivamente, con lievi modifiche, il 26 aprile 1981, ed è quindi arrivato, con ulteriori lievissime modifiche, al testo di oggi.

Si è detto che uno dei motivi di fondo di questo testo di intesa è la ripulsa di ogni

privilegio, l'attenzione esclusiva alla garanzia di spazi di libertà. Basti citare, a questo proposito, come è già stato fatto dall'onorevole Spini, l'articolo 3, con cui si sancisce la fine di quel contributo di lire 7 mila che lo Stato italiano dava a compenso simbolico di una storia di soprusi patiti dai valdesi.

Ma si può continuare con gli articoli che riguardano l'assistenza nelle carceri, negli ospedali, nelle caserme; con gli articoli che riguardano l'insegnamento religioso nella scuola pubblica e la disciplina matrimoniale, per avere significative conferme dello spirito che anima l'intera intesa.

Nessun rilievo sostanziale, dunque, sarà avanzato da parte nostra; e quanto alle considerazioni interpretative che sono state formulate, ci pare che si possano a questo proposito condividere quelle, svolte dalla relazione, sugli articoli 9, 10, 12 e 18, che si presentano come una sorta di interpretazione autentica.

In sostanza, e in conclusione, si tratta di un'intesa che, in qualche misura, si presenta come esemplare; un documento, come diceva l'onorevole Bozzi, di grande nobiltà, un buon approdo sulla strada della costruzione di uno Stato realmente rispettoso della libertà e dei diritti di tutti, che è ancora una strada così lunga da percorrere. Il pastore valdese Bouchard, chiudendo i lavori e siglando l'intesa, ha detto che i valdesi l'hanno chiesta ed ottenuta per predicare liberamente: *libere praedicare*, come dicevano i valdesi del medioevo. «Noi siamo qui — aggiungeva — perché accettiamo il rischio della libertà, e di questa libertà siamo pronti a pagare il prezzo». E noi, come membri del Parlamento italiano, credo che possiamo dire di essere qui per raccogliere questo spirito di libertà e riconoscerlo nella nostra legge. Forse c'è un solo motivo di rammarico, che è già stato ricordato: che la discussione sia confinata in uno spazio periferico dei lavori della Camera, mentre quando si discute di principi che informano la civiltà bisognerebbe piuttosto agevolare che scoraggiare il pieno e consapevole apporto di tutti. Ma è questo

un neo che tuttavia non inficia il valore profondo del disegno di legge in esame, e per il quale c'è il convinto voto favorevole del partito comunista italiano.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fusaro. Ne ha facoltà.

CARLO FUSARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, accade talvolta — e lo sapete meglio di me — che ci troviamo qui a discutere provvedimenti i quali, pur coinvolgendo in via diretta solo un numero di cittadini piuttosto limitato, com'è nel caso, in realtà assumono un grande rilievo per il loro contenuto e per ciò che significano in complesso.

Mi sembra che questo sia proprio il caso del disegno di legge oggi in discussione, con il quale la Repubblica si accinge a far proprie le norme oggetto dell'intesa tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese. Si tratta, in complesso, di circa 35-36 mila cittadini coinvolti; tuttavia nella materia che oggi discutiamo si concentrano una serie di questioni di grande respiro, che attengono non solo alla più generale questione che si ripresenta da sempre, cioè quella della indifferenza o meno dello Stato rispetto ai vincoli di gruppo e tra i gruppi e i loro appartenenti, ma in questa materia rispetto alla questione delle questioni, cioè i rapporti tra Stato e confessioni religiose, come dire tra Stato e chiese.

Problema cruciale nel lento e progressivo affermarsi dello Stato moderno, soprattutto da noi in Italia, dove è diventata questione di fondo della vita nazionale per la forza condizionante ed ineludibile dell'avere la Chiesa cattolica la sua sede appunto in Roma, capitale del nostro paese. Una presenza storica che ha lasciato il segno e che tuttora, pur in tempi tanto cambiati — cambiati per il mondo, cambiati per l'Italia, per la Repubblica, cambiati per la Chiesa stessa, così diversa da come non fosse anche solo venti o trent'anni fa —, inevitabilmente influenza tanti aspetti della vita, non solo religiosa, del nostro paese.

Lungi dal riproporre gli storici steccati,

che abbiamo più volte definito superati (tanto più quando la revisione profonda dello strumento concordatario è giunta a codificare una realtà ormai mutata, e a costituire un primo passo, se vogliamo, sulla via della separazione nella libertà, pur in una logica di coordinamento di fondo), non possiamo e non dobbiamo rinunciare, mi sembra, a quell'inquadramento storico che ci dà la misura e la prospettiva reale delle cose, sia di quelle che abbiamo dietro di noi sia di quelle che ci accingiamo ad intraprendere; senza di che tutto finisce appiattito e confuso, e tutti, credenti e non credenti, laici e non laici, ci troveremmo più poveri per l'ignoranza di quello che siamo.

Ciascuno di noi sa bene che, proprio per l'importanza del fatto religioso nella società e per la valenza decisiva, quindi, della libertà dell'individuo in questo campo, la grande questione dei rapporti tra Stato ed istituzioni religiose, tra Stato e Chiesa, si è posta in termini così cruciali che possiamo studiare o fare la storia e dell'Europa e del nostro paese alla luce di tali rapporti. Ecco perché non esageriamo nel definire storico questo atto al quale il Parlamento si accinge, che pur coinvolge un numero limitato di persone, storico, perché incide in maniera profonda nei rapporti tra Stato e confessioni religiose (rappresenta un modello, una via per il futuro); storico perché dà finalmente attuazione al dettato costituzionale, riempiendo uno dei tasselli che ancora rimanevano e rimangono da completare della costruzione del 1948; storico perché, d'altro canto, con esso la Repubblica comincia a saldare un debito nei confronti di cittadini di confessione diversa da quella cattolica, che non solo è vecchio quanto la Costituzione, ma in realtà — nel caso della Chiesa valdese, per esempio — affonda le sue radici in oltre sette secoli di storia.

Non è fuori luogo ricordare brevemente la lunga vicenda di discriminazioni e di ingiustizie della quale gli italiani protestanti sono stati oggetto per tanto tempo; basti solo ricordare che i valdesi conquistano l'emancipazione grazie ad

un editto di Carlo Alberto nel 1848; acquisiscono con ciò i diritti degli altri cittadini, ma non ancora quello di predicare la loro fede, che si afferma invece più lentamente e progressivamente nell'Italia liberale, e viene codificato, sia pure con la formula dei «culti ammessi», nel codice Zanardelli del 1889.

È questo un processo lungo, non privo di vicende contraddittorie, in cui lo Stato liberale cerca di attuare una sostanziale disapplicazione del principio confessionistico che pure era sancito in modo così chiaro nell'articolo 1 dello statuto albertino. In realtà, legato ai principi del liberalismo classico, lo Stato italiano unitario nella seconda metà del secolo scorso da un lato punta a cancellare ogni privilegio per la Chiesa cattolica in quanto istituzione e dall'altro si pone — ed in parte raggiunge — l'obiettivo di tutelare i singoli soggetti nell'esercizio della loro individuale libertà di religione, non guardando dunque alle confessioni, quanto ai singoli.

Vi è però appena il bisogno di dire che questo periodo di apertura parziale dura pochi decenni. Poi il fascismo pensa bene di ritornare all'antico, cioè al principio statutario della religione di Stato. Ne fanno le spese anche e soprattutto i cittadini appartenenti a culti non cattolici.

La legislazione degli anni 1929-1930, che è poi quella sopravvissuta in pratica ed in parte fino ad oggi, sia pure — come vedremo — disboscata ampiamente dalla Corte costituzionale, è al riguardo illuminante. La Chiesa cattolica venne a godere con i provvedimenti di quegli anni — frutto evidentemente dei patti lateranensi — di un trattamento privilegiato; lo stesso cittadino singolo in quanto cattolico riceveva dallo Stato forme di tutela particolari, mentre al contrario lo stesso cittadino, per via dell'efficacia civile riconosciuta dallo Stato a norme e principi canonistici, si veniva a trovare — in determinate circostanze — sprovvisto di tutela ed esposto alle pretese dell'autorità ecclesiastica.

I culti acattolici, dal canto loro, confermati come «ammessi», vengono esplicita-

mente collocati in una posizione subordinata. Su questo punto non vi è alcun dubbio. La stessa relazione Rocco al disegno di legge sui culti ammessi è molto chiara in proposito. «Accanto infatti alla particolare situazione giuridica riservata alla religione cattolica, che è religione di Stato — afferma — si parla di culti «ammessi» con una formula quindi più riguardosa di quella di «culti tollerati», ma di identico significato e valore giuridico».

Le garanzie individuali di libertà religiosa del periodo liberale vengono sostituite da un tutela unilaterale offerta dallo Stato ai singoli culti ammessi, soggetti al riconoscimento della loro personalità, ma comunque chiaramente e manifestamente distinti rispetto alla Chiesa cattolica. Non è forse necessario ricordare, perché a tutti note, le forme, anche presanti, di controllo statale previste da quella normativa sui culti ammessi, quali l'approvazione della nomina dei pastori e l'autorizzazione per l'apertura di templi. Queste norme, unite alle prerogative riconosciute alla Chiesa cattolica con i patti lateranensi ed in particolare con il concordato, caratterizzano indubbiamente l'Italia come vero e proprio stato confessionale improntato alla classica concezione dualistica di matrice — inizialmente non fu tale, ma poi lo divenne nel corso dei secoli — pressoché esclusivamente o per lo meno principalmente cattolica; concezione dualistica che, come sappiamo, si traduceva nell'affermazione dell'esclusivismo in materia di religione.

Se il significato dei patti e della successiva legislazione fascista fu la sanzione giuridica del recupero, rispetto al periodo pre-unitario, di tutta una serie di mezzi e di opportunità di intervento diretto ed indiretto nella vita temporale del paese; e se ciò di per sé comportava una discriminazione grave nei confronti delle altre confessioni, tanto più se rafforzata da quelle norme sui culti ammessi, di cui si è detto, il problema diventa come si è atteggiato di fronte a questa tematica — ideologicamente e culturalmente così importante — il costituente quando si è trattato di porre le basi di un'Italia evidentemente

profondamente rinnovata e consacrata a valori diversi che il fascismo aveva negato e per i quali si era combattuto; e poi come si è successivamente caratterizzata la costituzione materiale realmente vigente nel successivo dopoguerra.

Anticipando il giudizio che cercherò di illustrare brevemente, mi pare si possa affermare che la Costituzione del 1948 da un lato non riesce ad evitare alcune contraddizioni che, unite alla realtà dei rapporti politici, avranno pesanti e negative conseguenze per almeno 15-20 anni, dall'altro contiene, insieme alla affermazione del fondamentale principio pluralistico (anche in materia confessionale), gli elementi per quegli sviluppi positivi successivi che in realtà la mutata società ed i mutati equilibri hanno prodotto e di cui sia il procedimento quasi completato di revisione del concordato sia il testo del quale oggi discutiamo sono il frutto più importante e maggiormente rivelatore.

Contraddizioni nella Costituzione del 1948? Indubbiamente. Infatti, una coerente ed innovatrice impostazione dei rapporti fra Stato e confessioni religiose, confessione cattolica compresa, avrebbe dovuto fondarsi su due fondamentali capisaldi: l'affermazione rigorosa del pluralismo confessionale e la contemporanea negazione di qualsiasi residuo confessionistico. In altri termini, si trattava, da parte della Repubblica, di riconoscere l'esistenza di più confessioni e, nel contempo, di affermare l'impossibilità di scelte preferenziali di fronte ad esse da parte dello Stato.

Mentre non c'è alcun dubbio che il primo dei due elementi è ben presente nella Costituzione del 1984, il compromesso sull'articolo 7, che fu votato in sede costituente nel modo che tutti ricordiamo, comportò, con il richiamo espresso ai patti lateranensi, la sostanziale conservazione dell'assetto dato ai rapporti fra Stato e confessioni religiose dal regime fascista. La continuità istituzionale fra Italia prima e dopo la Costituzione del 1948, prima e dopo la Resistenza e la rinascita dalle ceneri del fascismo, quella continuità istituzionale che è

stata a lungo una grave remora allo sviluppo civile del nostro paese e che la stessa scelta repubblicana non fu sufficiente a spezzare, la si è avuta anche nei rapporti Stato-Chiesa.

Certo, le cose oggi sono profondamente cambiate, oggi raccogliamo i frutti di un cambiamento che è in corso da oltre vent'anni; eppure, nel ragionare di queste cose mi sembra che non possiamo e non dobbiamo dimenticare che il primo decennio di vita repubblicana, anche in questo campo come in altri, anche cioè nel campo delicatissimo dei rapporti fra Stato e Chiesa, e in particolare fra Stato e culti non cattolici, fu un decennio buio. Si dovè attendere, per un verso, che il nuovo istituto del giudizio di legittimità costituzionale delle leggi esplicasse le sue potenzialità perché finissero col cadere quelle norme della legislazione fascista più gravemente lesive di valori pur costituzionalmente affermati (e fra questi, naturalmente, la libertà religiosa); per un altro verso, si dovè attendere il nuovo slancio ecumenico e l'indubbia apertura della Chiesa giovannea e conciliare perché il clima dei rapporti, anche fra Stato italiano e confessioni diverse dalla cattolica, cominciasse finalmente col mutare, purtroppo — va detto — non per spinta autonoma (quella sarebbe venuta dopo ed anche in modo tumultuoso), ma quasi come conseguenza indiretta del nuovo atteggiamento della Chiesa verso i non cattolici.

Dunque, anche in questo campo abbiamo vissuto anni di inattuazione costituzionale, di «evasione costituzionale», se vogliamo; inattuazione che solo oggi si comincia realmente a riparare, se è vero, come è vero, che quella che il Parlamento discute è la prima intesa, in osservanza dell'articolo 8, comma terzo, che ha visto la luce in 36 anni di storia costituzionale.

Ben inteso, anche questa storia di inattuazione costituzionale ha conosciuto periodi diversi. Si faceva cenno ai primi dieci anni di Repubblica, un periodo neppure tanto breve, in cui, mentre lo Stato assicura alla Chiesa cattolica finanzia-

menti diretti, ma soprattutto indiretti, cospicui privilegi fiscali, gli interventi ecclesiastici contro i culti non cattolici sono frequenti e pesanti. Si afferma apertamente il rifiuto della libertà religiosa, si definisce «ripugnante» la «pubblica propaganda di errori», si contesta la Costituzione («bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini»), si invoca l'aiuto del potere civile per la «repressione dell'eresia», si sollecitano i parroci ad «informare chi di dovere» per vietare la propaganda di pastori non cattolici, si definiscono costoro «lupi da smascherare».

Purtroppo, almeno in parte lo Stato obbedisce a queste sollecitazioni provenienti dalle gerarchie cattoliche. È una vera e propria repressione, sia pure in miniatura, soprattutto nel sud, che colpisce, per esempio, nei primi anni cinquanta, i pentecostali: come quel Francesco Rauti, di cui poi si occuperà la Corte costituzionale, «imputato della contravvenzione di cui all'articolo 650 del codice penale, per aver continuato ad esercitare l'attività del culto pentecostale e a tenere aperto al pubblico l'oratorio di detto culto, nonostante il divieto fattogli dall'autorità di pubblica sicurezza di Crotona», poiché non aveva l'approvazione e l'autorizzazione governative di cui alla legge del 1929 e al regio decreto del 1930.

Ma ad illustrare questo triste episodio di storia patria, bastino due citazioni di Jemolo, rispetto alle quale, mi pare, non c'è replica. Scrive Jemolo: «Dove il carattere confessionale dello Stato appare più palese, e dove c'è un'aperta ed indissolubile volontà di non rispettare la Costituzione, è nel comportamento verso le minoranze acattoliche». E ancora: «È amaro constatare che in Italia possa avvenire quel che non sarebbe pensabile né negli Stati Uniti, né in Francia, né in Finlandia, né in Inghilterra, né in Svizzera, né in Danimarca. Queste scene non possono che causare un disgusto mescolato ad umiliazione».

E su questo c'è poco da aggiungere, se non per ricordare che le cose cambiano veramente solo con la *Declaratio de libertate religiosa* del 7 dicembre 1965, con la

quale la Chiesa cattolica giunge a dichiarare illegittimo il ricorso alla coercizione in materia di fede religiosa. Per fortuna, nel frattempo, la Corte costituzionale, con le sentenze del 1956, 1957 e 1958, aveva dato il suo decisivo contributo a far sì che la repressione si allentasse.

Stando così le cose, non c'è molto da stupirsi se le istanze avanzate in quel tempo dalle chiese evangeliche (anzi, sin dall'entrata in vigore della Costituzione) non trovarono alcuna seria risposta da parte dello Stato (intendo dire, istanze volte ad ottenere l'apertura di trattative per raggiungere le intese di cui all'articolo 8), nonostante qualche iniziativa anche parlamentare, come quel progetto La Malfa, Bogoni, Villabruna, Basso, Della Seta del 1956, che però non fece molta strada. Ciò, almeno fino agli inizi degli anni '70, quando si fece ricorso per la prima volta (sia pure indiretto, in materia francamente molto marginale), al principio dell'intesa in relazione ad alcune norme che avrebbero dovuto disporre, e disposero, in materia previdenziale ed assistenziale, nei confronti dei ministri di culto.

In realtà, l'*iter* della trattativa che si è conclusa nel febbraio del 1984 inizia — come tutti sapete — solo alla fine del 1976, cioè nove anni dopo l'avvio della procedura per la revisione del concordato; c'è una serie di ritardi particolarmente gravi, quindi, nell'avvio dell'*iter* per l'intesa (non vi era motivo per attendere tanto, intendo dal punto di vista giuridico-costituzionale), né si può accettare come pacifico quel legame sottinteso che ha percorso tutto l'*iter*, collegandolo in qualche modo all'*iter* di revisione del concordato.

Ben diversa era ed è la situazione delle confessioni acattoliche, rispetto a quella cattolica; indipendentemente dalle valutazioni, che pure faremo, sulla natura dei diversi strumenti (concordato in un caso ed intesa in un altro), vi è la ben corposa realtà di un concordato in atto, a fronte di intese da fare, e ciò in qualche modo, se non proprio in contrasto, in non-attuazione completa della Costituzione. Così,

non si può prendere atto, se non con qualche malinconia, di quanto rivela la data scelta per la firma dell'intesa di cui discutiamo, il 21 febbraio 1984, rigorosamente dopo la firma dell'atto di revisione del concordato fra Stato e Chiesa cattolica, mentre l'intesa era praticamente pronta dal 1978 o, meglio, vi erano state delle osservazioni; ma poi era stata definita in ogni dettaglio nel 1982 quando la commissione Caianiello (composta dai professori Bianconi, Malintoppi, Spini e Tosi, oltre al medesimo Caianiello, istituita dal Presidente del Consiglio Spadolini), dette risposte risolutive ai rilievi che alcuni ministeri, segnatamente quelli dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, avevano ritenuto di formulare sulla bozza di intesa che era stata parafata nel 1978. Ho udito echeggiare alcune di quelle osservazioni nell'eccellente relazione del collega Galloni; allora, si era ritenuto di risolverle in parte con le formule che sono state inserite e differenziano l'intesa del 1982-1983 rispetto a quella del 1978.

Si diceva di una qualche malinconia, perché l'attesa è stata indiscutibilmente, direi storicamente determinata da una sorta di rispettosa soggezione dello Stato verso la Chiesa cattolica, quasi non si volesse urtare la suscettibilità di questa definendo — dopo oltre trenta anni — un'intesa con qualsivoglia altra confessione, prima della definizione della revisione del concordato... Ciò si dice con tutto il più profondo rispetto, evidentemente.

Con la legge che introduce nel nostro ordinamento l'intesa con la Tavola valdese, la Repubblica comincia dunque a pagare un debito contratto con le confessioni diverse dalla cattolica quaranta anni fa. Resta da dire qualcosa sull'istituto stesso dell'intesa, nel più ampio quadro costituzionalmente definito, dei rapporti fra Stato e Chiese, sui contenuti di questa specifica intesa che abbiamo davanti; sul ruolo del Parlamento di fronte ad un disegno di legge che, in doveroso ossequio alla Costituzione, fa rigorosamente e puntualmente proprio il contenuto dell'intesa sottoscritta fra le due parti. Sono que-

stioni che, tra l'altro, il nostro relatore onorevole Galloni ha trattato in modo perspicuo come sempre, ma, per certi aspetti, forse, non totalmente convincente.

Una prima questione che si pone ed ha riflessi anche sulla natura giuridica delle intese è come vada inteso (si scusi il gioco di parole) il primo comma dell'articolo 8 della Costituzione, là dove afferma l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose; la formula attuale fu scelta, al posto di quella secondo cui, più semplicemente, «tutte le confessioni religiose sono eguali di fronte alla legge», che era stata proposta dal costituente Laconi. A molti è parso che questa formula indichi che l'eguaglianza delle varie confessioni voglia dire eguale libertà, ma non necessariamente eguale trattamento da parte dello Stato poiché (citando il Ruffini, come ho visto fare anche dal collega Galloni) una «perfetta uguaglianza di trattamento giuridico presuppone necessariamente un'uguaglianza nelle condizioni pratiche», per cui situazioni diseguali non debbono necessariamente essere trattate in modo eguale. Si tratta del concetto di eguaglianza relativa che (mi permetto di dire) lascia però ampio, troppo ampio margine discrezionale al legislatore, su cui finisce poi per ricadere tautologicamente il compito di dire quando due situazioni giuridiche sono uguali e quando diverse, e dunque quale trattamento merita l'una rispetto all'altra.

Ora, non sembra che la tesi in discussione sia accettabile, anche perché da essa si fa in parte dipendere e giustificare un trattamento privilegiato d'una Chiesa rispetto alle altre. Infatti, come osservano in molti, c'è da chiedersi se, al di là dell'articolo 8, primo comma, non vi siano altre norme costituzionali, come per esempio l'articolo 3, primo comma, che sanciscano la parità di trattamento di tutte le confessioni. E, in secondo luogo, c'è da chiedersi se sia vero che un trattamento privilegiato non incide necessariamente sulla misura di libertà religiosa d'una confessione rispetto alle altre; ciò nella misura in cui disposizioni di parti-

colare vantaggio giungano ad ampliare le possibilità d'esercizio delle libertà costituzionali dei soggetti titolari di tali situazioni di vantaggio, rispetto a coloro che non ne siano titolari.

Altra questione è quella, nell'ambito di una concezione istituzionistica che vuole pluralità d'ordinamenti, del carattere dell'ordinamento giuridico delle diverse confessioni: se, in particolare, si tratti di ordinamenti originari oppure no. Anche qui, a seconda della valutazione che si sposi, si possono trarre conseguenze giuridiche di rilievo: secondo Dossetti (e con lui buona parte della dottrina di impostazione cattolica, nel senso di filocattolica), la Chiesa cattolica si distinguerebbe dalle confessioni acattoliche per avere quei caratteri di originarietà e primarietà che giustificano un trattamento differenziato e anche uno strumento regolatore dei rapporti con lo Stato peculiare, cioè con atto di diritto esterno, un concordato appunto. Allo scopo, sia ben chiaro, non di regolare i rapporti Stato e Santa Sede (per i quali l'utilizzo dei strumenti del diritto internazionale è scontato, data la natura della Santa Sede come soggetto del diritto internazionale), ma i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica in Italia, chiesa per così dire «locale». Mentre diverso sarebbe il caso delle confessioni acatoliche in quanto ordinamenti giuridici non originari.

In realtà non pare che il riconoscimento del carattere di ordinamento giuridico delle varie confessioni non cattoliche sia diverso dal riconoscimento riguardante la Chiesa cattolica: si tratta di fenomeni che, pur quantitativamente diversi nella società — il che è ovvio —, sono essenzialmente identici: e del resto vi sono confessioni (per esempio quella israelitica e proprio quella valdese) che possono in ogni caso a buon titolo rivendicare la propria indiscutibile originarietà.

Ciò premesso, che caratterizzazione giuridica è legittimo attribuire alle intese? In che misura esse sono diverse dal concordato? In che misura, al di là della formula, certamente diversa, impiegata nella

Costituzione, sono la stessa cosa? Bisogna tenere ben presenti le implicanze considerevoli delle conclusioni cui si può pervenire, nell'un caso arrivandosi a riconoscere ancora un carattere distintivo e differenziato a una chiesa rispetto alle altre, nell'altro caso conseguendo un rilevante progresso verso quell'uguaglianza delle diverse confessioni davanti allo Stato che non può non essere nelle speranze e negli impegni di chi laico lo è davvero.

Ebbene, è legittimo affermare che l'intesa non si differenzia sostanzialmente dal concordato: analoga la materia trattata, analoga la natura di strumento patrizio per la definizione dei rapporti fra Stato e confessioni, analoga la procedura impiegata con delegazioni bilaterali che addivengono a testi su cui concordano. Dopo le resistenze opposte negli anni '50 (quando il Ministero dell'interno ebbe ad affermare esplicitamente «non giuridicamente ammissibile» un parallelismo fra concordato e intesa), va pur detto, sulla base dell'esperienza, che la procedura del negoziato sulle intese è stata sostanzialmente identica a quella di revisione del concordato: né si può trascurare la circostanza significativa che la delegazione italiana è stata in entrambi i casi la medesima. Procedure e forme della trattativa, poi, in entrambi i casi, sono stati quelli della normale prassi diplomatica, con la cospicua differenza dell'esclusione dalla stessa del Ministero degli esteri (anche qui in entrambe le trattative). E di stile internazionalistico possono anche essere considerate le clausole contenute negli articoli 18, 19 e 20 dell'intesa.

Resta da dire che, se sotto il profilo formale si ha, come s'è visto, una sostanziale equiparazione tra concordato e intesa, ben differenti sono i contenuti dei due atti che danno ai medesimi problemi risposte la cui diversità è notevole. Nel concordato la logica resta quella, sia pure rispetto al passato oggi assai attenuata, del coordinamento: nell'intesa che abbiamo davanti la logica è quella della separazione fra Stato e Chiesa, il che da laici non possiamo che registrare con notevole compiacimento. Nomine dei pastori senza al-

cuna ingerenza statale, nessuna volontà di ricorrere allo Stato da parte delle chiese per l'esecuzione di provvedimenti da esse presi in materia disciplinare o spirituale, nessun per quanto minimo finanziamento dallo Stato alle chiese, richiesta di abolire quelle norme dei codici penali che tutelano specificamente il sentimento religioso, nessuna richiesta di insegnamento della religione nelle scuole, separazione nel matrimonio dell'aspetto civile da quello religioso, smantellamento completo delle residue norme liberticide della legislazione sui culti ammessi, possibilità di verifica dell'intesa entro dieci anni.

La filosofia di fondo è quella ben nota delle chiese evangeliche: nessun privilegio, massima indipendenza, nessuna interferenza, nessun giurisdizionalismo.

A proposito dei contenuti dell'intesa, e di alcune perplessità manifestate anche dal relatore, va detto che queste furono avanzate da alcuni ministeri dopo la stesura della prima bozza del 1978: ad esse la Presidenza del Consiglio diede risposte (che possono essere considerate persuasive) sulla base del lavoro svolto dalla commissione Caianiello che ha portato ad alcune modifiche del testo.

Quanto infine ai poteri del Parlamento, data la natura giuridica dell'intesa quale emerge dalla lettera della Costituzione, dalla prassi, nonché dalle valutazioni che anche in questa sede mi sono permesso di formulare, pare giusto accedere alla tesi che (così come nel caso del concordato) suggerisce di procedere da parte delle Camere a un esame che porti o alla accettazione dell'intesa nella sua integrità, oppure ad una sua non accettazione che induca il Governo a tornare al tavolo delle trattative.

Un potere di emendamento non sembra ipotizzabile, neppure, a mio avviso, entro stretti limiti e nell'ambito della logica dell'intesa. L'ordinamento in questo caso non attribuisce al legislatore margini di discrezionalità. Come la miglior dottrina ha affermato, del resto, una legge che si limiti a dare esecuzione all'intesa facilita un eventuale controllo di legittimità da

parte della Corte costituzionale, controllo che diventerebbe piuttosto problematico in caso diverso.

Non c'è bisogno che io riaffermi, a questo punto, il giudizio fortemente positivo che il gruppo repubblicano dà del disegno di legge in esame. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, senza retorica possiamo affermare di essere davanti ad un atto importante, con il quale la Repubblica compie un passo in avanti di rilevante portata nella direzione giusta, nella quale c'è da fare ancora molta strada. Non c'è dubbio che dal momento in cui l'intesa sarà legge dello Stato, la Repubblica sarà un po' più vicina a quella delineata dal costituente e, nonostante le contraddizioni cui prima si accennava, la Costituzione sarà un po' meno inattuata, il nostro paese un po' più laico — e quindi civile —, i nostri concittadini più uguali.

La storia dei valdesi — ha detto uno di loro — è stata fin qui una storia di emarginazione: «Ci hanno costruito un ghetto e ci hanno chiusi dentro. Quando il Parlamento avrà approvato la legge, il ghetto sarà finito ed allora saremo di nuovo al sole». E — mi permetto di concludere — noi con loro!

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Galloni.

GIOVANNI GALLONI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare vivamente i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito che, per qualche aspetto, può essere considerato esemplare poiché abbiamo dimostrato oggi come, nel giro di poco più di un'ora, si sia potuta svolgere una discussione elevatissima per contenuti ed approfondita nei concetti, cosa che credo faccia onore alla storia del nostro Parlamento. Di questo credo si debbano ringraziare i colleghi che sono intervenuti, avendo portato ognuno il proprio contributo non solo politico, ma

anche di pensiero e di approfondimento culturale e giuridico, su un tema così delicato.

È stato detto che siamo di fronte ad un fatto che, senza cadere nella retorica, ha — come molti fatti — un suo significato storico. Infatti ha un valore storico il fatto che per la prima volta nel Parlamento italiano si discuta (e mi auguro che si approvi almeno in questo ramo del Parlamento) la prima intesa in applicazione dell'articolo 8 della Costituzione. Si tratta di una intesa che ha dato luogo — come è ovvio — ad alcune questioni e non ha mancato di sollevare perplessità, se non altro per la novità del caso e perché eravamo coscienti — sia nella Commissione affari costituzionali sia in quest'aula — che andavamo a costituire un precedente. Esso potrà essere invocato nelle prossime intese che mi auguro vengano presto anche con le comunità israelitiche e, in futuro, per qualunque altra confessione religiosa che voglia chiedere un riconoscimento analogo a quello delle due più importanti confessioni diverse da quella cattolica, cioè la Tavola valdese (che rappresenta un certo numero di chiese protestanti) e la comunità israelitica.

Certamente abbiamo avuto dei problemi: il primo è stato quello che ha formato oggetto di ampio dibattito e di analisi in questa discussione, cioè il problema dell'emendabilità del testo. Ciò ci induce ad approfondire il significato preciso da dare all'articolo 8 della Costituzione che parla di una legge approvata sulla base di un'intesa. Ci troviamo, certamente, di fronte ad un atto legislativo complesso, in cui il Parlamento non può rinunciare alla propria sovranità e alla propria autonomia, ma deve tuttavia tenere conto anche del fatto che la sua volontà è in qualche modo condizionata da un testo che ha formato oggetto di una trattativa, che se non ha il rilievo di una trattativa internazionale, ha certamente il rilievo di una trattativa con un ordinamento che ha una sua autonomia anche rispetto allo Stato. Qui, dunque, ritorna tutta la concezione del pluralismo degli ordinamenti e la natura istituzionale di questi ordinamenti

emerge in modo visibile, come d'altra parte è già espresso nei principi fondamentali della nostra Costituzione, a cominciare dall'articolo 2, che innova profondamente nel nostro sistema di ordinamento statale, dando spazio a queste forme di autonomia ordinamentale con le quali lo Stato-persona, ma anche lo Stato nel suo complesso, ha un tipo di rapporto che deve essere rispettoso della capacità di queste istituzioni di dotarsi di un ordinamento.

È evidente, allora, che nasce il problema dell'emendabilità. Io non sarei così rigoroso, come è stato l'onorevole Fusaro nelle conclusioni del suo pregevolissimo ed approfondito intervento, nel dire che non sia possibile alcun emendamento; non mi sentirei di affermare ciò in termini di principio e di dire che il Parlamento non possa apportare alcun emendamento. Innanzitutto ritengo che siano possibili emendamenti di carattere meramente formale; non è questo il caso, ma potrebbe in altra circostanza il Parlamento ritenere che ci sia una qualche discrepanza fra il testo dell'intesa e la traduzione nell'articolato e credo che in quel caso il Parlamento avrebbe tutto il potere ed il diritto di intervenire per riportare l'articolato alla semplicità e alla trasparenza, in aderenza al testo dell'intesa.

Emendamenti nella sostanza sono pur possibili, ma si tratta di vedere quali ne siano le conseguenze, sulla base dei nuovi orientamenti emersi in Parlamento, per ripresentare alle Camere un nuovo testo che sia il risultato dell'intesa con la controparte.

Sono tutte questioni che in questa sede consideriamo teoriche e tuttavia sono questioni che non possiamo e non potevamo affrontare, dato che andiamo a costituire un precedente. Per questo abbiamo raccomandato ai colleghi — l'ho fatto anch'io nella relazione scritta — di non presentare emendamenti, perché riteniamo che il testo che ci è stato presentato dal Governo corrisponda integralmente al testo dell'intesa e perché riteniamo che il testo dell'intesa corrisponda ai principi fondamentali della nostra Co-

stituzione. Se avessimo dei dubbi su uno di questi due punti, è chiaro che non potremmo esimerci dal presentare degli emendamenti o chiedere una ripresa delle trattative con la controparte. Abbiamo compiuto questa valutazione in Commissione, e l'abbiamo ripetuta qui in aula; in altre parole, abbiamo ritenuto che il testo legislativo corrisponda alle intese, che le intese corrispondano ai principi fondamentali d'ordine costituzionale, e su questa valutazione concludiamo per la non emendabilità, o meglio per il suggerimento dato ai colleghi di non presentare emendamenti al testo che abbiamo illustrato.

Certo, che cosa significa — e qui entriamo nel merito di alcune questioni che sono state sollevate anche nel corso di questo dibattito — che l'intesa sia conforme ai principi del nostro ordinamento costituzionale? Significa che essa deve essere conforme non solo alla lettera ed allo spirito dell'articolo 8, ma anche ai principi generali del complesso normativo della nostra Costituzione. Ed è a questo proposito che nascono, e non possono non nascere, i problemi del coordinamento tra l'applicazione dell'articolo 8 e l'applicazione dell'articolo 7 della Costituzione, non perché si neghi che l'intesa abbia una sua autonomia rispetto alle altre intese o rispetto al concordato, ma perché tutte le intese che saranno poste in essere sulla base dell'articolo 8 e il concordato stesso, che è posto in essere sulla base dell'articolo 7, devono rispecchiare i principi generali del nostro ordinamento.

C'è quindi, un punto di unità, che non è soltanto l'unità del disegno costituzionale (il nostro costituente, quando impostò l'articolo 7, non ebbe nessuna difficoltà a vederne il completamento nell'articolo 8), ma è anche il coordinamento necessario affinché tutti questi strumenti, intese o concordato, rispecchino gli stessi principi. E questo non vuol dire che debbano essere uguali, perché ogni intesa esprimerà dei contenuti in relazione ai problemi specifici che sono sollevati in ordine agli interessi morali, spirituali (o

anche pratici), comunque in ordine agli interessi complessivi riguardanti i rapporti tra lo Stato e la singola confessione religiosa.

Non per questo si può dire che tutte le intese debbano avere uno schema unitario. Ogni intesa segue la sua logica; però, la logica di un'intesa non può essere in contrasto con la logica costituzionale delle altre intese. La logica delle intese non può essere in contrasto con la logica di fondo dello stesso concordato.

In questo senso, allora (e qui mi riferisco soprattutto all'intervento del collega Bozzi, che ha toccato in modo specifico questi problemi), è valida l'affermazione del Ruffini, che io ho citato non a caso nella mia relazione. Ma, certo, anche l'impostazione del Ruffini va applicata; poi, in concreto, è nell'applicazione in concreto che si devono vedere i punti di convergenza ed i punti di autonomia di ogni singola intesa rispetto alle altre, delle intese nel loro complesso rispetto anche al concordato.

Qui nascono e sono nati alcuni problemi, in relazione, per esempio (lo citava l'onorevole Bozzi), al modo in cui si deve dare esecuzione a questa legge, una volta che verrà applicata. Io ho insistito per una interpretazione dell'articolo 18 della legge che sia conforme ai principi generali del nostro ordinamento, perché il testo sia dell'intesa sia della norma che la traduce in legge dello Stato può lasciare adito a qualche preoccupante interpretazione.

Nel testo si dice che «per la formulazione delle norme di applicazione della presente legge i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi». Ora di questo principio bisogna dare una applicazione coerente. Se ad esempio per dare attuazione a questi principi fosse necessaria una legge votata dal Parlamento, non penso che potremmo chiamare i rappresentanti della Tavola valdese in quest'aula e dare loro la parola per partecipare al nostro dibattito. Non penso assolutamente che si possa interpretare in questo modo l'articolo 18. Ana-

logamente, non penso che, se l'attuazione dovrà spettare ad organi amministrativi, essi possono emettere un provvedimento congiuntamente firmato da loro e dai rappresentanti della Tavola valdese. Qual è allora il modo per interpretare questa norma? Certo, ha ragione Bozzi: le applicazioni dovranno essere fatte su base patizia; il che vuol dire che si dovrà seguire un procedimento per arrivare, ove nascano problemi o contestazioni in ordine all'applicazione di questa legge, a degli accordi, a dei contatti, formali o informali, sulla base dei quali ciascuna delle due parti, nell'ambito della propria autonomia o della propria sovranità, dovrà dare applicazione agli accordi raggiunti e, quindi, lo Stato dovrà arrivare ad emettere un determinato atto amministrativo o a proporre un determinato disegno di legge. E la Tavola valdese, anch'essa nell'ambito dei propri organi, e con i suoi organi, darà attuazione agli accordi raggiunti sull'interpretazione e sull'applicazione di queste norme. In questa interpretazione, che mi sono permesso di avanzare, non c'è nulla che possa ledere in qualche modo l'autonomia (parlo di autonomia propria della confessione, lasciando da parte la questione se si tratti o meno di un'autonomia originaria) della Chiesa valdese.

Quanto al modo con cui assicurare, per gli appartenenti alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, la libertà religiosa nell'ambito delle forze armate e delle carceri, si tratta di vedere come le norme che ci accingiamo ad approvare si armonizzino con le obiettive esigenze, anche di sicurezza e di riservatezza, degli ordinamenti delle forze armate e degli ordinamenti carcerari.

Più delicata è la questione in ordine ai problemi della scuola. Spini in qualche modo ha sollevato il tema, rispetto ad una interpretazione che, nella mia relazione, ho cercato di dare ad una norma che, se non correttamente interpretata, si potrebbe prestare a qualche equivoco, potrebbe cioè essere intesa come una norma che verte *in re aliena*, mentre in questo caso non lo è. Quando all'articolo 9 del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1984

testo del disegno di legge si dice che, «per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti», si esprime una linea di orientamento che io trovo perfettamente coerente con il principio di dare effettiva attuazione alla libertà di scelta da parte dell'alunno non appartenente alla religione cattolica (e quindi da parte dell'alunno appartenente alla religione valdese) rispetto all'insegnamento religioso.

Non posso tuttavia arrivare a dare all'ultimo comma dell'articolo 9 (e vorrei che Spini se ne convincesse) l'interpretazione secondo la quale, sulla base di questa legge, lo Stato si preclude la possibilità di legiferare ad esempio in merito all'istituzione di insegnamenti di storia delle religioni nelle scuole.

Questa potrà essere materia di discussione e di dibattito (al Senato, attualmente, lo è, e non so come in quella sede si risolverà il problema, né so come lo risolveremo noi), però non penso che questo ultimo comma dell'articolo 9 precluda la possibilità, per il Parlamento italiano, di legiferare in questa materia. Io credo che, al riguardo, il Parlamento italiano sia ancora libero di legiferare. D'altra parte, non si può dire che, se si inserisse nelle scuole un insegnamento di storia delle religioni — dico storia delle religioni per riferirmi ad una qualunque materia nuova —, si verrebbe a ledere il principio della libertà religiosa più di quanto non lo si venga a ledere già oggi attraverso l'insegnamento della storia e della filosofia, che pure hanno attinenze notevoli con i problemi di carattere religioso. È in questo senso che penso l'ultimo comma dell'articolo 9 possa essere interpretato in modo da non dar luogo, in sede di applicazione, ad ulteriori questioni come sarebbero quelle che si por-

rebbero se si ritenesse che da essa dato il suo collegamento con l'intesa, derivano preclusioni ad eventuali poteri legislativi del Parlamento sulla istituzione di nuove materie di insegnamento.

Altra questione, sollevata soprattutto dall'onorevole Bressani, riguarda il tema delicatissimo degli enti ecclesiastici. Qui ci troviamo effettivamente di fronte ad una formulazione un pò nuova rispetto al sistema ed ai principi del diritto ecclesiastico italiano, nel momento in cui si considerano enti ecclesiastici quegli enti che hanno congiuntamente fini di culto, di istruzione e di beneficenza.

Mi rendo conto che se questa interpretazione, così lata, fosse data in altri campi, ad esempio con riferimento ai rapporti con il concordato, nascerebbero problemi di non facile soluzione. Eppure sembra a me che, anche rispetto a questo testo, una interpretazione che ci riconduca in una linea che non crei problemi in ordine alla parità di trattamento ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, possa essere data. Bozzi aveva detto che non è possibile pensare alla applicazione dell'articolo 3 della Costituzione quando si sia in presenza di trattamenti diversi. Certamente. E qui ritorniamo sempre al famoso principio enunciato dal Ruffini: vi possono essere trattamenti diversi in relazione a situazioni diverse. Però in certi casi, come questo, il ricorso all'articolo 3 per trattamenti diversi in relazione ad enti ecclesiastici appartenenti a confessioni diverse, destinato a ripercuotersi come trattamento diverso a cittadini appartenenti a confessioni differenti, potrebbe — lo dico solo in ipotesi — essere attuato. Lo sforzo per una interpretazione che sia omogenea, o che tenda ad omogeneità o, ancora, che prevenga la nascita di conflitti circa la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, ritengo debba essere fatto. E credo che, dallo stesso testo dell'articolo 12, sia possibile ricavare elementi capaci di portarci, in sede interpretativa, a queste conclusioni. Ad esempio, quando si afferma, nell'articolo 12, che «Le attività di istruzione o beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici

sopra menzionati sono soggette, nel rispetto della autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici», mi pare si indichi un principio lavorando sul quale sia possibile riportare ad omogeneità l'intero sistema.

Io mi fermerei qui, a queste poche considerazioni conclusive che riguardano una materia così affascinante ma, nello stesso tempo, così delicata.

Si è affermato da parte di molti colleghi, in particolare del collega Soave e poi, con il suo lungo ed approfondito intervento, da parte del collega Fusaro, che oggi ci troviamo di fronte ad un fatto nuovo, importante, di una nuova apertura rispetto ai problemi storici della libertà di religione in Italia. Io credo che siamo veramente di fronte ad una svolta importante, che vale la pena di sottolineare: svolta che — mi consenta l'amico e collega Fusaro — non si deve ora interpretare in controposizione polemica ad un passato storico. Certo, tutte le vicende storiche hanno i loro alti e bassi, ogni conquista si realizza attraverso le lotte; si sono condotte lotte per la libertà ed anche per la libertà religiosa; in ogni epoca c'è stata una evoluzione, nella Chiesa cattolica come nella coscienza comune ed anche nel modo più ampio di interpretare le stesse norme costituzionali. Credo che oggi siamo di fronte ad una tale comprensione, da parte di tutte le confessioni religiose come di tutte le forze politiche, anche animate da diverse ideologie, da consentire che si realizzi questa svolta di una prima intesa con una confessione di culto diversa da quella cattolica, e ciò senza alcun trauma, Qualcuno, anzi, potrebbe parlare di indifferenza, ma l'indifferenza non c'è stata. Anche se l'aula non è affollata — ma potremmo dire che ciò sia più per ragione della giornata prescelta per il dibattito che dell'interesse per la materia —, il dibattito è stato certamente di altissimo livello e di grandissima portata.

Ciò vuol dire che passi in avanti, nel nostro paese, in questi anni si sono fatti,

da parte di tutte le forze politiche e sociali e di tutte le confessioni religiose, nella comprensione reciproca. E che oggi si arrivi, con questa concordia e con questa unanimità, finora dimostrate, ad approvare il testo in esame è un indice positivo del grado di civiltà di comprensione di tolleranza reciproca cui siamo giunti attraverso l'esercizio della democrazia nel nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Associandomi a quanto osservato dal relatore sull'elevatezza di questo sia pur breve, ma molto esauriente, dibattito, traggio motivo per dare alla replica del Governo un carattere di brevità. Mi limito dunque ad alcune osservazioni che derivano dalla responsabilità spettante al Governo per aver sottoposto al Parlamento l'intesa ed il relativo disegno di legge, non senza aver espresso la soddisfazione che proviamo nel vedere finalmente approdare all'approvazione la prima delle intese che attuano l'articolo 8 della Costituzione. Si tratta di un fatto importante, che non si può non segnalare, in un paese in cui da circa quindici anni si parlava di Repubblica delle autonomie, e tra queste autonomie se ne erano ricondotte alcune che forse non avevano neppure titolo a questo nome, mentre una tra le prime e fondamentali, quella che attiene alla libertà religiosa, ancora rimaneva al di fuori dell'attuazione costituzionale. Si tratta di una delle ultime parti della Costituzione repubblicana che trova attuazione e doveva sicuramente essere una delle prime: ma ora questo finalmente sta accadendo, anche se in parte. È doveroso dirlo: tanta è, in fondo, la soddisfazione di tutti noi e dell'intero Parlamento perché questa intesa viene attuata, che a volte si dà la sensazione di ritenere con ciò che sia stata data attuazione all'articolo 8. Non è così: questo è solo l'inizio dell'attuazione dell'articolo 8. Vi sono altre con-

fessioni religiose, diverse dalla cattolica, che attendono la sistemazione dei loro rapporti con lo Stato. Questo riguarda in primo luogo la comunità israelitica, con la quale — voglio informare la Camera — i rapporti intercorsi, sia pure a livello informale, e che avevano avuto una fase di interruzione nei mesi passati, sono ripresi, in vista di una positiva conclusione. Vi sono altre confessioni che hanno eguale diritto e con le quali questo lavoro dovrà essere condotto.

Ci si è domandati se esistesse o meno il parallelismo con l'attuazione dell'articolo 7. Posso e voglio fare questa constatazione che credo sia doveroso fare, cioè che si arriva alla approvazione della legge concernente l'intesa con la Tavola valdese senza che nessuno in questa Camera abbia posto pregiudizialmente il problema di vedere prima ratificato il nuovo concordato. Si potrà dire che è tanto, si potrà dire che è poco, certo è che questo è accaduto e che mentre è imminente, non è lontana l'approvazione del nuovo concordato, nessuno ha posto in questa Camera una pregiudiziale di previa approvazione della ratifica del concordato. A tale proposito, aprendo una breve parentesi, posso assicurare l'onorevole Bresani che le cose a quest'ultimo riguardo stanno esattamente come lui ha detto nel suo intervento, cioè che l'arrivo nelle mani del Presidente del Consiglio e del Governo della relazione della commissione di cui all'articolo 7 del nuovo concordato sugli enti rappresenta l'avvio della fase che comprende anche la presentazione del disegno di legge di ratifica. Arriveranno tra breve insieme questa relazione e quel disegno di legge proprio perché il Parlamento, avendo sott'occhio i principi in base ai quali saranno poi elaborate le norme specifiche per regolare gli enti, abbia davanti il quadro che all'inizio era stato chiesto di porre davanti al Parlamento per consentirgli anche la ratifica.

Entrando rapidamente nel merito delle questioni che sono state sollevate, non vorrei affrontare in tutta la sua ampiezza la questione dei rapporti tra l'articolo 7 e

l'articolo 8, anche perché le opinioni qui davvero sono diverse ed è difficile attribuirne una ad un Governo in un momento difinito della storia. L'articolo 7 e l'articolo 8 sono due articoli il cui lessico è diverso, e forse non solo il lessico. Vi sono alcuni che propendono a sottolineare le differenze, a distanziare i due articoli ancor più di quanto già distanti non siano, mentre vi sono altri, prevalentemente tra i laici, che si dividono in due e su questa divisione i laici farebbero bene a riflettere. Vi sono coloro che ritengono che il massimo di laicità dello Stato si consegua assimilando l'articolo 8 all'articolo 7 e quindi in qualche modo rinunciando all'idea che la legge dello Stato governi con il massimo di libertà l'insieme delle confessioni religiose; vi sono altri che ritengono che il massimo di laicità dello Stato si consegua assimilando l'articolo 7 all'articolo 8 della Costituzione.

In questa sede posso partire dal problema che si è trovato davanti questo Governo, arrivato, grazie largamente al lavoro dei governi che lo hanno preceduto, al punto di dover sottoporre l'intesa al Parlamento, di fronte alla inesorabile diversità tra il secondo comma dell'articolo 7, secondo cui «i loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi» e il terzo comma dell'articolo 8, secondo cui «i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

Tra l'altro i giuristi colgono nella locuzione «sulla base» una delle locuzioni che altrove in Costituzione lasciano più ampio margine per gli interventi successivi. Nei manuali, quando si distingue tra riserva assoluta e riserva relativa, la riserva relativa è quella in cui la Costituzione dice «sulla base», il che vuol dire che c'è più spazio per interventi non vincolati.

Allora, il Governo ha ritenuto di seguire la strada che la Camera ha mostrato sin qui di condividere, che è quella, in sostanza (tenuto conto della differenza, che pare difficile negare, tra la regolazione dei rapporti tra entità definite indipendenti e sovrane e la regolazione tra entità

che non sono indipendenti e sovrane), di assimilare la fattispecie dell'articolo 8, come notava l'onorevole Bozzi nel suo intervento, al massimo di autonomia riconosciuta all'interno dell'ordinamento dello Stato tra enti o soggetti entrambi interni all'ordinamento dello Stato, cioè quella dell'articolo 123, dove si parla di approvazione. Infatti non nel testo del disegno di legge, ma nell'articolo 1 dell'intesa si legge: «la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione»; qui già l'uso della parola «approvazione» è convenuto con i rappresentanti della Tavola valdese, perché questo è parte dell'intesa, va al di là dell'articolo 8 che dice soltanto «sulla base», e ci mette qualche cosa di più cioè l'«approvazione», «approvazione» che dà luogo al tipo di soluzione che poi molto correttamente, con approfondimenti ai quali noi non eravamo arrivati, la Commissione prima e poi il relatore hanno svolto in relazione a tutta la tematica della emendabilità. A questo riguardo ritengo che debbano essere condivise le affermazioni contenute nella relazione e poi ribadite ora oralmente dall'onorevole Galloni circa l'ammissibilità di emendamenti, ma di emendamenti che, in quanto vengano ritenuti necessari, in realtà non cambiano il testo, determinando un obbligo di riapertura di una nuova fase procedimentale per la ricerca di un'intesa anche sul loro contenuto. E, d'altra parte, se così non fosse, si finirebbe in realtà per porre il Governo al di sopra del Parlamento, cioè di ritenere non rimovibile una volontà manifestata per lo Stato, all'interno del nostro ordinamento, dal Governo, e che ancora non è stata verificata dal Parlamento.

Un secondo punto riguarda l'articolo 18. Qui l'onorevole Galloni nella sua relazione fa delle osservazioni corrette a proposito degli atti sub-legislativi, sempreché con le sue osservazioni egli intenda escludere l'indole pattizia delle norme sub-legislative destinate ad attuare l'intesa. Non credo che egli intenda arrivare a sostenere che nella fase di approntamento che precede la formalizzazione della volontà normativa del Governo sia

escluso un lavoro comune. È questo quello che l'articolo 18 intende dire, in conformità, del resto, ad una normazione ormai ampia, che consente a soggetti anche meno qualificati delle rappresentanze delle confessioni religiose di cui all'articolo 8 di concorrere alla preparazione di testi destinati poi a produrre delle norme. Qui, non a caso, nell'articolo 18 — su questo poi i giuristi lavoreranno con vigore, a suo tempo — si usano dizioni diverse; si dice: «Per la formulazione delle norme di applicazione, gli organi dello Stato e la Tavola procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi», quindi c'è questa idea di testo che in qualche modo precede la formulazione di quelle che saranno poi le norme. Se questo è il senso dell'articolo 18, allora trova una risposta anche il quesito formulato dall'onorevole Bozzi circa il procedersi per comune intelligenza in caso di divergenza. Si può fondatamente ritenere che sia implicita nel testo complessivo dell'intesa, e quindi del disegno di legge e, direi, espressiva di un principio che trova le sue manifestazioni esplicite negli articoli 17 e 18 del disegno di legge la collaborazione tra lo Stato e la Tavola valdese a certi fini, la predisposizione comune di testi destinati poi a produrre dei testi normativi, che si debba procedere di comune intelligenza per risolvere le divergenze interpretative. Probabilmente questa è un'ulteriore manifestazione del principio scritto a proposito di quanto dicono gli articoli 17 e 18.

Infine — e con ciò concludo — il problema delle difformità di discipline, che è veramente un problema importante, per il quale io voglio proprio esprimere il più profondo apprezzamento per il modo in cui questo tema è stato affrontato e sottolineato da diverse parti in questa discussione, perché quando sarà finita, e speriamo che finisca tra non molto, la stagione delle intese e quindi la stagione di questo pluralismo nei rapporti tra Stato e confessioni religiose, ci accorgeremo — e sarebbe troppo tardi se ce ne accorgessimo allora — che quello per il cittadino è un problema basilare. Per il cittadino,

dico, perché, è vero, esiste come problema di rapporti tra confessioni religiose, ed è bene che vi sia un quadro comune, tenendo conto, appunto, del difficile equilibrio tra discipline eguali ed esigenze di disegualianza derivanti dalla specificità di ciascuna. Io credo che, alla questione che aveva sollevato nella relazione l'onorevole Galloni, abbia cominciato a trovare egli stesso una risposta nella sua replica orale, quando ha identificato la possibilità di interpretare l'articolo 12 in conformità alle esigenze dell'eguaglianza. In effetti, si può dire che il primo comma significa che un ente della Tavola valdese che abbia il fine di beneficenza e di istruzione, ma non abbia anche il fine di culto, non potrebbe essere riconosciuto; e lì il significato è proprio questo: occorre cioè che questi fini esistano tutti e tre congiuntamente, ben sapendosi che, nella storia di queste istituzioni, è proprio l'ente avente finalità di istruzione e beneficenza che cerca di essere assimilato, e che non può esserlo se non ha anche il fine di culto. Probabilmente il senso del primo comma è quello; e per evitare privilegi conseguenti al riconoscimento della caratteristica di ente ecclesiastico, in relazione ad attività rese diverse da quella di culto, c'è il terzo comma, che dice che le attività diverse da quelle di culto saranno trattate secondo la legge comune, che è esattamente quel che viene detto dal testo del nuovo concordato, il quale anche prevede la figura dell'ente a finalità plurime: proprio in relazione all'esistenza di queste finalità plurime il nuovo concordato si preoccupa di stabilire che le finalità diverse da quelle di culto e relative attività non generano quel trattamento, in parte privilegiato rispetto alla legge ordinaria, che il concordato consente per il fine di culto e le connesse attività.

Questi, quindi, sono problemi che siamo in grado di governare e di risolvere. Dovremo essere in grado di governare e di risolvere il problema, appunto, della non difformità in relazione al cittadino. Questa è una questione che nasce ora, in Italia; prima esisteva in modo da

un lato più vistoso, dall'altro quasi pacifico, nel senso che le libertà religiose dei diversi cittadini erano in fondo uguali e diverse secondo confini molto marcati: che si applicasse un concordato, che si applicasse la legislazione dei culti ammessi, o quant'altro. Certo si è che ora noi, istituzioni della Repubblica, che ha una Costituzione in cui è congiuntamente contenuta una metodologia di pluralismo di organizzazione di rapporti con le confessioni unitamente ad un principio di libertà religiosa che, probabilmente, non ammette differenziazioni dal punto di vista dei cittadini, dovremo regolare con equilibrio i rapporti tra queste due sfere. Noi non possiamo non dar corso agli articoli 7 e 8, e quindi alle diversificazioni che questi comportano nella regolamentazione dei rapporti tra ciascuna confessione e lo Stato; noi non possiamo arrivare alla fine di questo processo con dieci libertà di religione diverse per dieci cittadini che appartengono a confessioni diverse. C'è un fondamentale principio di unità, che è prima ancora nel cittadino che nello Stato, che risiede nel diritto alla libertà religiosa che, più della questione del trattamento eguale tra confessioni, dovrà guidare il dosaggio, il difficile equilibrio tra eguaglianza e specificità nei rapporti tra confessioni religiose.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Amato.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello presentato dal Governo, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Ritengo doveroso far presente — senza con ciò minimamente voler influire sulle libere determinazioni dell'Assemblea — che ci troviamo di fronte al primo caso di attuazione del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione e che la particolare natura del provvedimento comporta che la eventuale reiezione anche di un solo articolo determinerebbe l'ulteriore improcedibilità del disegno di legge e la conseguente necessità di una rinegoziazione dell'intesa con la Tavola valdese.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1984

Do lettura dell'articolo 1, con l'allegata intesa (*vedi stampato n. 1356-A*):

«I rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base della intesa stipulata il 21 febbraio 1984, allegata alla presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Do lettura dell'articolo 2:

«La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

«La Repubblica italiana, accogliendo la

richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dal bilancio dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subiti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

«La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

«I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.

Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.

In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1984

competente adotta le misure per assicurare che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.

I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

«L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

«Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal

decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

«Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale tramite ministri di culto designati dalla Tavola valdese.

A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorità competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili della assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

«La Repubblica italiana prende atto che

la Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.

La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle chiese pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

«La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari

sono a carico degli organi ecclesiastici competenti».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

«La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni alla casa comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell'ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1984

del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

«Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l'ente è stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese.

Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.

Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti alla autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all'ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.

Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente medesimo.

Gli enti di cui al presente articolo nonché quelli di cui al successivo articolo 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

«Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto artigianelli valdesi, con sede in Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.

La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all'ordinamento del personale dipendente, anche in ordine al tratta-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1984

mento di previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.

In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio, è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

«È garantita l'autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

«Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.

Gli studenti della predetta Facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università statali.

La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché la nomina del personale in-

segnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

«Nel rispetto delle libertà in tema di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17:

«La Repubblica italiana e la Tavola valdese collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

«Per la formulazione delle norme di applicazione della presente legge, i competenti organi dello Stato e la Tavola val-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1984

dese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

«Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

«Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata Intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della allegata Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare per

dichiarazione di voto, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, vorremmo riservarci la possibilità di fare dichiarazioni di voto nella seduta in cui il testo sarà posto in votazione a scrutinio segreto nel suo complesso, dal momento che non riteniamo che possa applicarsi ora l'articolo 50, primo comma del regolamento, in base al quale le dichiarazioni di voto sono previste ogni volta che l'Assemblea stia per procedere ad una votazione. In questo caso non stiamo per procedere alla votazione finale.

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, lei ha sollevato la stessa questione in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, ed in quella occasione le risposi che i precedenti in base ai quali dopo l'esame degli articoli si è passati alle dichiarazioni di voto finali, rinviando ad un giorno successivo il voto a scrutinio segreto sul complesso di un provvedimento, sono innumerevoli. Uso la parola «innumerevoli», perché sarebbe veramente difficile precisare quante volte lo abbiamo fatto. Non credo pertanto che possa essere accolta la sua osservazione, onorevole Bassanini.

Per quanto riguarda il caso specifico, comunque, credo che non vi siano difficoltà a rinviare a domani le dichiarazioni di voto ed il voto finale, anche perché l'Assemblea sarà probabilmente più animata di quanto non lo sia in questo momento, ed alcuni colleghi potranno forse chiedere di intervenire per dichiarazioni di voto.

Rinviamo quindi a domani sia le dichiarazioni di voto sia il voto finale, senza però che questo rappresenti accedere ad una interpretazione del regolamento così come da lei indicato nel suo intervento.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1984

Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti disegni di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

S. 761. — «Proroga di talune disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1982, n. 271, recante autorizzazione all'assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura generale dello Stato» (*approvato dal Senato*) (1888) (*con parere della V Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

S. 639. — «Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale» (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (1884) (*con parere della V Commissione*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 10 luglio 1984, alle 16,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese (1356).

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (691).

CASINI CARLO — Riforma del codice di procedura penale (196).

SPAGNOLI ed altri — Riforma del codice di procedura penale (271).

FELISETTI — Disposizioni per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (457).

— *Relatore:* Casini Carlo.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (1754).

— *Relatore:* Fornasari.

(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 19,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21,20.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

LOPS. — *Al Ministro dell'interno.* —
Per sapere —

premessi che le commissioni sanitarie provinciali per gli invalidi civili (legge 30 marzo 1971, n. 118), da molto tempo stentano a funzionare normalmente e specie negli ultimi tempi si assiste ad un disimpegno dei singoli medici facenti parte delle stesse, come nel caso della commissione sanitaria provinciale costituita nel comune di Corato (Bari) ove due medici, uno effettivo ed uno supplente, hanno rassegnato le dimissioni;

considerato che il motivo del disimpegno che non riguarda solo quello dell'ultimo caso, ma è un discorso più generale, risiede nel mancato adeguamento degli onorari in quanto allo stato i medici percepiscono lire 5.000 per ogni seduta di commissione e lire 1.000 per ogni invalido visitato, e che anche il rimborso delle spese di viaggio per chi è comandato dal comune capoluogo viene pagato dopo 18-24 mesi;

preoccupato che l'attuale situazione si rifletta nei confronti dei soggetti invalidi per i quali si allungano i tempi per essere sottoposti a visita medica —

quali atti intenda predisporre per il funzionamento normale delle commissioni sanitarie provinciali, specie per quelle ove si è verificato il disimpegno. (4-04850)

LOPS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere —
premessi che il signor Di Tacchio Salvatore nato a Corato (Bari) il 12 agosto 1922 e residente in Francia al n. 9 Rue Jean Prevost-Fontaine, da parecchi anni ha inoltrato domanda per ottenere la pensione dell'INPS in quanto con i contributi versati all'INPS di Bari aveva maturato il diritto alla pensione — se è possibile un sollecito per definire la pratica citata. (4-04851)

PAZZAGLIA, FRANCHI FRANCO E PARIGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per conoscere:

se siano informati delle manifestazioni svoltesi a Bolzano e a Tirolo domenica, 1° luglio 1984, nelle quali si è celebrato, ad iniziativa della provincia autonoma di Bolzano, l'«anno del ricordo dell'insurrezione tirolese del 1809» e nel corso delle quali sono stati riproposti in taluni discorsi e in manifestini diffusi dall'organizzazione denominata «Heimatbund» i temi cari al pangermanesimo e all'irredentismo tedesco, anche da parte di autorità d'oltre Brennero;

in caso affermativo, come è presumibile, se non ritengano incompatibili con i doveri di ospitalità cui sono tenuti gli stranieri, specie se rivestono cariche pubbliche, e lesivi delle prerogative nazionali, gli interventi del presidente della Dieta tirolese, Thomann, e del capitano regionale del Tirolo, Wallnöfer. Il primo ha proclamato che «il Brennero non è un fatto compiuto e immodificabile», il secondo ha rivendicato, per gli altoatesini di lingua tedesca, cittadini italiani, il cosiddetto diritto all'autodeterminazione, temi entrambi cari ai gruppi estremistici, che rifiutano il riconoscimento dell'appartenenza dell'Alto Adige all'Italia e fomentano il separatismo con ogni mezzo, quello della violenza compreso.

Gli interroganti non possono esimersi dal ricordare che per lo stesso tipo di discorsi e di propaganda nel 1960 il Governo italiano ritenne di vietare all'allora sottosegretario agli esteri austriaco Gschnitzer e ad altri qualificati esponenti politici del Tirolo l'ingresso in Italia e che le celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario della rivolta capeggiata da Andrea Hofer, svoltesi nel 1959, con la stessa ampiezza e solennità di quelle odierne e con il martellamento degli stessi temi (autodeterminazione e unità del Tirolo, in particolare), prepararono la strada sanguinosa al terrorismo degli anni sessanta.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1984

In tale situazione, che sta degenerando oltre ogni limite di tollerabilità e di compatibilità con la dignità nazionale, suscitando giustificato allarme nella comunità di lingua italiana, gli interroganti chiedono di conoscere quale posizione intenda assumere il Governo a tutela degli interessi interni ed internazionali dello Stato italiano, apertamente e sistematicamente offesi da una campagna di propaganda cui partecipano esponenti politici della vicina Repubblica austriaca e che, col pretesto della celebrazione di un fatto storico, tenuto vivo soltanto per scopi politici e spesso distorto nel suo significato, compromette anche moralmente la sovranità italiana in Alto Adige. (4-04852)

PATUELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se l'incontro fra il Presidente della Repubblica Sandro Pertini e Maria Josè di Savoia abbia avuto il significato di esplicitare l'impegno del Governo a proporre in Parlamento la riforma della norma costituzionale che interdice i diritti civili alla famiglia Savoia, facendo, quindi, propria la proposta già in tal senso depositata dal presidente liberale Bozzi. (4-04853)

PATUELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che è responsabilità e competenza dello Stato istituire nuove Università secondo il disposto della legge 14 agosto 1982, n. 590;

premessi altresì che:

detta legge prevede prioritariamente l'esigenza di realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria in Emilia-Romagna;

anche a seguito di numerose sollecitazioni ed iniziative locali romagnole ed emiliane, la regione Emilia-Romagna ha insediato un gruppo di studio che ha realizzato progetti di fattibilità per « poli universitari » in Romagna nei settori di agraria, ingegneria ambientale e del territorio, scienza dell'amministrazione;

richiamata la precedente interrogazione (che finora non ha ricevuto risposta) in cui lo scrivente ha sollecitato e chiesto di conoscere lo stato di preparazione del piano quadriennale di sviluppo universitario e l'istituzione di nuove università specificatamente per quanto riguarda la Romagna;

sottolineata la necessità di superare ogni inconcludenza e di evitare controproducenti dualismi fra Stato e regione Emilia-Romagna —

le valutazioni del Governo su tali progetti di fattibilità redatti dalla regione Emilia-Romagna;

se e come essi si inseriscano nel piano quadriennale in preparazione. (4-04854)

PAZZAGLIA E MATTEOLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

le ragioni per le quali gli uffici dipendenti dal Ministero dei trasporti provvedono con ritardi di oltre un anno alla consegna dei libretti di circolazione degli autoveicoli e con ritardi, assurdi in un paese civile, di molti mesi alla consegna delle patenti di guida;

quali misure intenda adottare per eliminare questa intollerabile situazione che crea gravissimo disagio ai proprietari di autoveicoli. (4-04855)

FERRI, BIANCHI BERETTA E MINOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se corrisponda a verità che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei bandi di concorso a preside delle scuole secondarie superiori sia programmata per il 16 luglio 1984;

se il Ministro abbia considerato che l'imposizione di tale termine estivo, comunque anteriore all'inizio delle lezioni, per la presentazione delle domande e della documentazione (che per essere raccolta richiede di superare non poche diffi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1984

coltà) da parte di docenti già impegnati fuori sede anche nel mese di agosto in esami di maturità, riduce praticamente a zero le possibilità dei docenti di godere di un meritato e sia pur ridottissimo congedo ordinario;

se, qualora la notizia abbia fondamento, il Ministro non ritenga opportuno rinviare la pubblicazione del bando per consentire un espletamento meno convulso delle procedure ad esso connesse. (4-04856)

FORNER. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 ottobre 1982 il Ministero della difesa - Sottuffesercito - Divisione 7^a - Sezione 1^a con protocollo 7/2289 trasmetteva alla Difensioni - Divisione 7^a - Roma - fascicolo relativo alla pensione privilegiata ordinaria da corrispondere all'appuntato dei carabinieri in congedo De Mattia Costantino, residente in Portogruaro, via M. Buonarroti n. 8/O, per la liquidazione di equo indennizzo al medesimo;

al nominato in oggetto formale comunicazione è stata data tramite la Legione carabinieri - servizio amministrativo di Padova;

d'allora l'appuntato in congedo De Mattia Costantino nulla ha saputo —

l'esito di tale procedura e se siano intervenuti dei disguidi. (4-04857)

FORNER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

in data 26 giugno 1984 il sindaco del comune di Chioggia inviava al Presidente del Consiglio, ai ministri in epigrafe, ai parlamentari veneti, una lettera con la quale si evidenziava il grave stato di disagio in cui verteva e verte il comune di Chioggia per quanto riguarda le sue notevoli attività ortofrutticole a seguito di eventi naturali, in particolare il nubifragio avvenuto il giorno 23 giugno 1984;

in detta lettera il sindaco richiedeva l'intervento urgente della Presidenza del Consiglio perché fosse esteso al comune di Chioggia il beneficio degli interventi speciali per le calamità naturali nel settore —

quali immediati interventi si possano adottare e intenda promuovere il Governo in favore della città di Chioggia. (4-04858)

TAMINO, GORLA, CALAMIDA E RONCHI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di maggio 1984 la società « Piaggio » con sede in Genova ha messo in cassa integrazione guadagni, a zero ore, circa 3.160 lavoratori degli stabilimenti di Pisa e Pontedera, per un periodo di tempo indeterminato e senza prevedere alcun rientro;

da tale data ad oggi si sono avute centinaia di dimissioni, incentivate dall'azienda che ha ridotto i propri dipendenti passando dai 12.000 lavoratori occupati nel 1980 nei due stabilimenti di Pisa e Pontedera, ai circa 9.000 dipendenti agli inizi del 1984, di cui solo 5.000 sono effettivamente presenti nei due stabilimenti;

le difficoltà di mercato addotte dalla società « Piaggio » sono tutt'altro che certe e documentate, mentre la medesima società ha richiesto la dichiarazione dello stato di crisi per tutto il settore di produzione dei veicoli a due ruote, ed ha altresì richiesto finanziamenti pubblici, sotto varie voci, per complessivi 144 miliardi —;

se non ritengano inammissibile che cospicui finanziamenti pubblici vengano utilizzati per licenziare di fatto migliaia di lavoratori e quali iniziative intendano intraprendere per salvaguardare i livelli occupazionali in detta azienda al mese di maggio 1984, precedentemente al ricorso alla cassa integrazione;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1984

quali garanzie sul piano occupazionale intenda chiedere il Governo alla società « Piaggio » a fronte dell'erogazione di cospicui finanziamenti pubblici;

se non ritenga di dover invitare le parti sociali a sottoscrivere un accordo che utilizzi, in alternativa, i contratti di solidarietà, la cassa integrazione guadagni a rotazione, la riduzione dell'orario di lavoro;

quali programmi intendano adottare per il rilancio del settore dei veicoli di trasporto a due ruote. (4-04859)

RONCHI. — *Ai Ministri della sanità, per l'ecologia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

un'indagine svolta dalla USL 24 di Ascoli e pubblicata dalla stampa locale, rivela la presenza nell'aria di quella città di quantità di piombo, cadmio e soprattutto di idrocarburi aromatici (in particolare di benzopirene), che risulterebbero superiori ai limiti consentiti e che costituirebbero quindi un grave rischio per la salute dei cittadini (trattandosi di tali sostanze stabili, fortemente tossiche e cancerogene);

tale indagine per oltre un anno e mezzo non è stata né pubblicata, né comunicata alle autorità competenti per i dovuti approfondimenti e interventi ai sensi della legge n. 615 del 1966 —

quali provvedimenti intendano adottare:

a) perché quell'indagine venga acquisita e resa pubblica;

b) per verificare se l'alto tasso di inquinamenti cancerogeni sia da porre in relazione alle emissioni della « Elettro-Carbonini », azienda che produce elettrodi e che si trova nel centro abitato di Ascoli;

c) quali siano comunque le fonti di tali inquinamenti e le verifiche ed i risultati di eventuali ulteriori indagini svolte dagli uffici competenti;

d) se non vi siano state omissioni di atti dovuti per legge da parte delle autorità competenti a livello locale per il controllo sull'inquinamento atmosferico e per l'intervento contro le fonti delle emissioni di sostanze inquinanti. (4-04860)

TAMINO, POLLICE E RUSSO FRANCO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

la legge 18 aprile 1984, n. 80, prevede all'articolo 2 la costituzione di un apposito ufficio da parte delle regioni Basilicata e Campania, per la ricostruzione e lo sviluppo, resisi necessari dopo il terremoto del 23 novembre 1980;

per costituire tale ufficio, la legge suddetta prevede che le regioni si avvalgano di personale di ruolo e di personale convenzionato a vario titolo, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219;

considerato che:

il Presidente della giunta della regione Campania ha già costituito tale ufficio;

per la realizzazione di tale struttura non è stata presa in considerazione l'opportunità di utilizzare il personale che attualmente presta servizio, con contratto a termine che scadrà il 31 ottobre 1984, presso l'ufficio speciale regionale del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

tale personale, costituito da una trentina di ingegneri amministrativi e geometri, dal febbraio 1983 assunto a tempo determinato, aveva già un rapporto di lavoro di consulenza risalente al febbraio 1981 —

quali iniziative intenda intraprendere in accordo con il presidente della giunta regionale campana, affinché tale patrimonio di esperienza lavorativa acquisito non vada disperso e pertanto sia utilizzato ad integrazione dell'organico dell'attuale Ufficio regionale già costituito dal presidente della giunta. (4-04861)